

LVI.

TORNATA DELL'11 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Congedi — Omaggi — Annunzio della morte dei Senatori Capocci e Piraino — Seguito della discussione sul progetto di legge per un'imposta sulla ricchezza mobile — Dichiarazione del Ministro delle Finanze sull'art. 32 — Approvazione dell'art. 32 — Aggiunta proposta all'art. 30 dalla Commissione — Parlano sulla medesima i Senatori Plezza, Pareto e Scialoja — Approvazione dell'aggiunta suddetta — Aggiunta all'art. 32 proposta dal Senatore Plezza, combattuta dal Ministro delle Finanze — Reiezione dell'aggiunta del Senatore Plezza — Approvazione dell'art. 33 — Emendamento all'art. 34 proposto dalla Commissione d'accordo col Ministro delle Finanze — Osservazioni sul detto articolo dei Senatori Di Revel e Pareto, cui risponde il Ministro delle Finanze — Approvazione della parte prima dell'art. 34 — Considerazioni del Senatore Arnulfo sulla parte 2^a del medesimo — Risposta del Senatore Scialoja — Approvazione della seconda parte dell'articolo mentovato — Articolo addizionale del Senatore Di Revel — Parlano sul medesimo i Senatori Pareto, Cambray-Digny, Scialoja, Arnulfo ed il Ministro delle Finanze — Approvazione del detto articolo addizionale colle modificazioni proposte dai Senatori Arnulfo e Scialoja — Aggiunta all'art. 35 della Commissione — Obbiezioni all'art. suddetto del Senatore Arnulfo, cui risponde il Ministro delle Finanze — Spiegazioni richieste sul medesimo dal Senatore Pareto, fornite dal Senatore Scialoja — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Instanza del Senatore Alfieri — Risposta del Ministro suddetto — Parlano pure sullo stesso i Senatori Pallavicino-Mossi, Pareto ed il Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 35 — Riassunto della discussione del Ministro delle Finanze — Osservazioni dei Senatori Matteucci, Di Revel, Pareto, Marliani, Giovanola e Roncalli F. — Parole del Ministro delle Finanze — Approvazione dell'art. 36 e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

È presente il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono anche i Ministri dei Lavori Pubblici, della Guerra e della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, **Segretario, Arnulfo** dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

Legge in seguito le lettere dei signori Senatori Araldi Erizzo, Correale, Longo e Ceniosanti che domandano un congedo che loro viene dal Senato concesso.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il cav. Pietro Tiboni di due copie della sua *Risposta alla civiltà cattolica*;

Il signor Senatore Giorgini d'una quantità di esemplari di diversi *Rapporti sul bonificamento delle Maremme*.

Si moltiplicano pur troppo, onorevoli Colleghi, le perdite di membri di questo alto Consesso, ed oggi m'incombe il doloroso dovere di porgerne due comunicazioni. Il signor Senatore De Gasparis mi scrive da Napoli:

« Eccellentissimo signor conte.

» Compio il doloroso ufficio di comunicare a V. E. la morte del Senatore Capocci, avvenuta la mattina del dì 6 andante, e prodotta da morbo cardiaco.

» Il venerando uomo non aveva ancor raggiunto l'età d'anni 66.

» Sono di V. E.

Devotissimo servo
ANNIBALE DE GASPARIS
Senatore del Regno. »

La scienza ha fatto una grave perdita nella morte del Senatore Capocci, e ad altri meglio che a me spetterà di esporre quanto egli abbia ben meritato di essa, esplorando le celesti plaghe come Direttore dell'Osservatorio di Napoli, e riducendo sotto le leggi del calcolo gli osservati fenomeni. Io accennerò soltanto che il commendatore Senatore Capocci univa alla scienza l'elegante coltura delle lettere, che aveva avuto la sorte felice di congiungere il suo nome con una operazione legislativa di grande importanza, quale fu di far parte della Commissione per l'esecuzione del sistema metrico nel cessato regno di Napoli, introdotto con legge del 6 aprile del 1840, ed a preparare il quale erasi pure adoperato lo scopritore di Cerere, il grande astronomo Giuseppe Piazzi.

Noterò per ultimo che il commendatore Capocci non mancava, per quanto glielo consentivano i suoi doveri scientifici, di compiere quelli che gli erano imposti dalla dignità senatoria, e viva era la nostra soddisfazione nel rivederlo fra noi attendere con zelo e con singolare soavità di modi ai nostri lavori legislativi. Così posea il suo esempio rendere più e più frequente in Italia la nobile alleanza delle speculazioni della scienza cogli intendimenti della sana politica.

Dal signor Prefetto di Messina ho ricevuto stamane il seguente telegramma:

« Messina 11, ore 10 40.

» A S. Ecc. il Presidente del Senato del Regno.

» Adempio il doloroso ufficio di annunziare la morte del Senatore Piraino avvenuta in Messina oggi alle ore nove.

» Il Prefetto ZOPPI. »

Il cavaliere Domenico Piraino aveva dato le maggiori prove del suo patriottismo, e della sua devozione ai principii di liberale Governo. Membro del Governo provvisorio dell'isola di Sicilia nel 1848, era poi stato mandato a governare Messina, sua patria, e nel memorabile assedio che essa sostenne, durato sedici mesi, sempre egli fu all'altezza della causa che difendeva, e della carica importantissima che copriva, primeggiante per autorità e per esempio tra i più valorosi. Fu da ultimo, sotto il Governo dittatoriale, segretario di Stato per gli affari esteri e del commercio, e quindi Prefetto di Mes-

sina. Egli non poté fare atto di presenza in Senato, se non per pochi giorni sul finire di un periodo della Sessione nell'estate del 1862, ma non meno viva per ciò sarà la sua ricordanza tra noi che non mai dimenticheremo alcuno tra i più distinti benemeriti della Nazione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN'IMPOSTA
SULLA RICCHEZZA MOBILE.

Presidente. L'ordine del giorno chiama la continuazione della discussione del progetto di legge per una imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Siamo rimasti all'articolo 32 che rileggerò.

Prima però domanderei al signor Ministro delle Finanze se accetta l'aggiunta delle parole *nello Stato* che la Commissione ha proposto.

Ministro delle Finanze. L'accetto, essendo la conseguenza di un articolo già ammesso.

Presidente. Leggerò l'articolo colla proposita aggiunta.

« I contribuenti sono ammessi a dichiarare le annualità passive, anche ipotecarie, che aggravano i loro redditi provenienti da ricchezza mobile. Di queste annualità passive si tiene conto ai contribuenti, purchè ne sia pienamente giustificata la sussistenza, e purchè siano contemporaneamente accertate la persona e il domicilio dei creditori nello Stato.

» Ove queste condizioni abbiano luogo, il reddito imponibile corrispondente a queste annualità passive si detrae dal reddito imponibile che altrimenti sarebbe proprio del contribuente.

» Per ogni altra annualità passiva i contribuenti avranno obbligo di pagare la tassa dovuta nel loro Comune o Consorzio, salvo loro il diritto di ritenerla ai creditori. »

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Nell'ultima parte della seduta, nella quale si discusse l'articolo 32, furono recate innanzi e dal Relatore della Commissione e da talun oratore alcune osservazioni assai importanti intorno alla materia che vi si tratta. Io posso assicurare che terrò conto di tutte quelle osservazioni nel regolamento, e spero che quei signori Senatori che le hanno fatte, vorranno tenersi paghi di questa mia dichiarazione.

Presidente. Se non si domanda la parola sull'articolo 32 lo pongo ai voti.

Senatore Plezza. Domando la parola. Io vorrei proporre un'aggiunta a questo articolo, ma non propongo variazione alcuna alle parti già discusse dell'articolo stesso.

Presidente. Allora io porrò ai voti l'articolo, poi verrà l'aggiunta che il Senatore Plezza intende di proporre.

Chi approva l'articolo testè letto, voglia sorgere.
(Approvato.)

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Ho domandata la parola per un'aggiunta all'articolo 30 che ieri il Senato ha votato.

Presidente. Ritenga il Senato che l'aggiunta che propone il Relatore Senatore Scialoja, si riferisce all'articolo addizionale stato proposto dal signor Senatore Plezza.

Senatore Scialoja, *Relatore*. L'articolo 30 è così concepito:

« In nessun caso l'imposta assegnata ad un contribuente potrà essere superiore ad un decimo del reddito netto del capitale che si è voluto imporre. »

Il Senato votando l'articolo 30 ha inteso di mettere un limite massimo al tanto per cento a cui potrebbe eventualmente ascendere la quota della tassa.

È chiaro intanto che secondo l'economia generale di questa legge non si assegna una quota distinta di tassa a ciascuna specie di reddito imponibile. Si fa una sola somma dei redditi imponibili di ciascun contribuente, ed a questa somma si assegna la quota.

Ma quest'art. 30 prescriverebbe il limite del 10 per cento alla tassa del solo reddito del capitale.

Nell'art. 24 dove si è sancito il principio della riduzione dei redditi a 5/8 o a 6/8 ossia della *discrimination* si è detto che i redditi dei capitali e di redditi perpetui sono conservati per intero. Di maniera che l'espressione di redditi netti del capitale avrebbe in questo articolo 30, confrontato coll'art. 24, una significazione ristretta, che ne renderebbe impossibile l'applicazione se non se ne ampliasse la portata.

Di fatto sarebbe impossibile tener conto distinto del capitale, quando si dovesse misurare il limite massimo dell'imposta del 10 per 0/0 sulla somma complessiva dell'entrata di un individuo composta di redditi diversi.

Taluno può avere un reddito proveniente da capitali ma essere nel medesimo tempo impiegato ed avere uno stipendio; ovvero avvocato e fare dei guadagni. La sua entrata imponibile non consiste semplicemente negli interessi dei capitali che riscuote annualmente, bensì nella somma di quelli interessi uniti con lo stipendio o con i guadagni di avvocato ridotti ai 5/8.

Da ch'è dunque il Senato ha avuto in pensiero di stabilire che l'entrata complessiva proveniente da ricchezza mobile non possa esser gravata di tassa al di là del 10 per 0/0, conviene che compia la disposizione dell'articolo 30 con un'aggiunta che assimili ai redditi netti del capitale tutti gli altri redditi imponibili.

E notate, o signori, che se per avventura fosse possibile di eseguire l'art. 30, locchè non è, ne verrebbe uno scorcio, perchè la tassa su' poveri lavoratori potrebbe andare al di là del 10 per 0/0, non essendo la

loro entrata prodotta da capitali, mentre poi per i ricchi signori aventi capitali fruttiferi, l'imposta dovrebbe in ogni caso rimanere al disotto del dieci per cento.

Certamente l'intendimento del Senato non fu questo, epperò a compiere il suo concetto, e renderlo applicabile, io proporrei che all'art. 30, dopo la parola *capitali* si aggiungesse questo inciso: *e di qualunque altro reddito*. Se quest'aggiunta, come confido, sarà accolta, l'articolo verrà concepito così: « In nessun caso l'imposta assegnata ad un contribuente potrà essere superiore ad un decimo del reddito netto del capitale e di qualunque altro reddito che si è voluto imporre. »

Presidente. L'onorevole signor Relatore ha proposto all'articolo 30 un'aggiunta, non so se a nome suo individuale o della Commissione...

Senatore Scialoja, *Relatore*. Gli altri membri della Commissione fanno adesione.

Presidente. La Commissione propone di aggiungere all'art. 30 dopo la parola *capitali*, le parole *e di qualunque altro reddito*.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Plezza. Io devo, prima d'entrare in merito, far una dichiarazione.

Sono stato richiesto dal Relatore della Commissione e dal signor Ministro a consentire a quest'aggiunta, essendo io che l'altro ieri aveva proposto l'articolo di cui si tratta.

Io ho chiesto tempo per meditarla, giacchè, dico la verità, non sono così pronto di concepimento da poter capire nè la differenza che i Signori Ministro e Relatore trovano nella proposta da loro fatta, nè la giustizia della proposta stessa.

Si dice: noi imponiamo il reddito complessivo, e consentiamo che il reddito complessivo non si debba imporre più del decimo dello stesso reddito netto.

In conseguenza voi togliete quelle parole *del capitale* che si è voluto imporre: con questo voi variate la cosa.

A me pare invece che quanto all'effetto presente, è precisamente la stessa cosa ciò che ho detto io e ciò che essi dicono, solamente che nella loro proposta si ha una conseguenza futura non chiara che era appunto intenzione mia d'impedire.

Essi dicono, che non è la stessa cosa il decimo del reddito totale, ed il decimo di ognuno dei capitali distinti.

Non la capisco questa cosa: sarà debolezza del mio intelletto, ma non la capisco.

Veniamo all'esame.

Vi è un capitale, impiegato al cinque per cento.

Secondo il mio articolo, non si può imporre più del decimo del reddito netto: dunque sarà il mezzo per cento d'imposta che si potrà mettere e non più.

Vi ha un altro capitale, che è impiegato al due

per cento: il decimo di due non è più il mezzo per cento.

Essi vorrebbero, che amalgamassimo tutto, e sostengono che le conseguenze saranno diverse, ed è ciò che io non giungo a capire, perchè non capisco come il decimo di cinque più il decimo di due non faccia il decimo di sette. In verità non posso farmene un concetto.

Per queste ragioni io ritengo che l'articolo sino a tanto che il signor Relatore e il signor Ministro non abbiano formulato meglio e più chiare le loro intenzioni debba stare come già fu votato dal Senato.

Senatore Pareto. Parmi che sia il caso di proporre la questione pregiudiziale: l'articolo è stato votato: l'aggiunta che viene proposta, non è aggiunta, ma un vero articolo nuovo che si vorrebbe intercalare nell'articolo già votato: l'aggiunta della Commissione è un emendamento all'articolo che lo modifica non solo nella redazione ma anche nella sostanza: non si può proporre a parer mio una modificazione di questo genere ad un articolo già votato.

Senatore Ricci. È un'aggiunta separata.

Presidente. Leggerò al Senato l'alinea secondo dell'articolo 65 del regolamento che ho pure letto pochi giorni fa, e che varrà di risposta al signor Senatore Pareto.

« Le aggiunte sia che costituiscano articoli distinti, sia che debbano annettersi ad altri, possono essere proposte anche dopo che il Senato abbia deliberato sugli articoli tra cui verrebbero ad interpersi o dei quali dovrebbero far parte, purchè le disposizioni da aggiungersi non implicino contraddizione coi voti già emessi. »

Senatore Plezza. Mi dica un onorevole collega a me vicino che tutta la difficoltà sollevata dal Ministro e dal Relatore sta in ciò che, siccome si sono imposti dei redditi dei quali non si vede bene chiaro qual sia il capitale, come succede a riguardo delle professioni, è questo il motivo per cui si vorrebbe introdurre una parola che comprenda anche i redditi senza capitale.

Se è per questo motivo, io non ho nessuna difficoltà.

Io ho formulato in quei termini il mio articolo, perchè partiva dall'idea che ogni reddito è frutto di un capitale materiale o morale, giacchè anche le professioni, le industrie possono capitalizzarsi, ma se ciò non si crede abbastanza chiaro, si faccia pure l'aggiunta proposta.

Senatore Scialoja, Relatore. Precisamente per questo.

Senatore Plezza. Ebbene io credo capitale anche l'industria o almeno la credo capitalizzabile.

Senatore Scialoja, Relatore. È per non sottoporre solamente la rendita del capitale, ma anche il guadagno dell'industria.

Presidente. Ritengano i signori Senatori che l'aggiunta proposta dalla Commissione è in questi termini. (V. sopra.)

Senatore Pareto. Aggiungerei a qualunque altro reddito, la parola *mobile*.

Senatore Scialoja, Relatore. Faccio osservare al signor Senatore Pareto che nell'art. 30 si parla di redditi che si vogliono imporre e con questa legge non s'impone altra specie di reddito se non quella che egli vorrebbe comprendere sotto l'espressione di reddito *mobile*. Sicchè mi sembra inutile quest'aggiunta.

Senatore Pareto. Questa lo renderebbe sempre più chiaro.

Senatore Scialoja, Relatore. Se vogliono, non ho difficoltà che il concetto si chiarisca: ma se ciò si vuole, bisogna piuttosto dire: « qualunque altro reddito proveniente da ricchezza mobile. »

Presidente. Porrò ai voti l'aggiunta della Commissione che è in questi termini: « o di qualunque altro reddito proveniente da ricchezza mobile. »

Chi approva quest'aggiunta, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora si passerebbe all'art. 33.

Senatore Plezza. Io mi era proposto di proporre un'aggiunta all'art. 32.

Presidente. Se intende di parlare adesso, gli dà la parola.

Il Senatore Plezza ha la parola.

Senatore Plezza. All'art. 32 ministeriale io proporrei la seguente aggiunta: « Nei comuni che hanno dovuto contrarre debiti colla cassa dei depositi e prestiti o con altri allo scopo di pagare le requisizioni militari, e i danni della guerra d'indipendenza, il prodotto della tassa attuale andrà a beneficio del comune per l'estinzione del debito suddetto, e di quella parte di esso che ancora sussisterà alla pubblicazione della legge. »

Chi propone un'aggiunta ad un articolo di legge, ha due doveri; il dovere di mostrare l'entità e la portata della proposta, e quello di dimostrarne la giustizia.

Quanto all'entità della proposta, io lo dichiaro non è un sacrificio che si domanda alle finanze, perchè la somma è talmente esigua, che è più una dimostrazione di simpatia, ed un atto di buona politica e più l'adempimento di un dovere morale verso i comuni che hanno sopportati tanti dolori per la causa comune, che un sacrificio all'erario. E difatti non sono che cinque le provincie nelle quali è stata guerreggiata la guerra del '59; in queste cinque provincie dividendo i 30 milioni in ragione del numero delle provincie, si ha un totale di 2,542,000 lire d'imposta.

Queste cinque Provincie hanno ventiquattro Circondari e in nove soli di essi ebbe luogo la guerra guerreggiata, si ridurrebbe dunque la somma che potrebbe perdere l'erario se tutti questi Circondari fossero danneggiati a 973,000 lire, cioè a 9,24 di 2,542,000.

Ma in queste Provincie vi sono 1775 Comuni dei quali solo 666 cioè 9/24 appartengono ai Circondari danneggiati; dividendosi le lire 973 mila per 666, si avrebbe la quota media d'imposta di lire 1,400 per Comune, la quale somma supponendo che una sola metà od un terzo dei Comuni di quei Circondari siano quelli che furono danneggiati, e di essi la metà solo od un terzo che abbiano fatto dei prestiti e non li abbiano ancora pagati per intero, voi vedrete che il sacrificio che io chiedo all'erario non può eccedere le 100,000 lire, e probabilmente sarà più vicino a 50 mila che a 100 mila. È dunque vero che non è un sacrificio che io chiedo all'erario, ma una dimostrazione politica ed un atto iniziatario di giustizia che chiedo al Senato.

Ora ve ne dimostro la giustizia.

Nei Comuni che sono stati occupati dall'esercito austriaco per un mese e mezzo, e nei quali hanno avuto luogo le battaglie, la rovina è stata tale che, affinché la Società non andasse in dissoluzione, non fossero perduti tutti i commerci, tutti i negozi, e la coltura dei campi non fosse abbandonata, alcuni Municipi sono stati costretti a fare dei debiti ingenti colla Cassa dei depositi e prestiti, e questi debiti si stanno pagando un poco per anno come possono.

Ora stiamo facendo una legge la quale colpisce d'imposta il reddito del fittaiolo proveniente dal capitale delle scorte ch'egli ha sul fondo altrui; si colpiscono d'imposta i negozi e le industrie che sono nel Comune; ma queste scorte, questi redditi delle piccole industrie e dei piccoli commerci non sono che il capitale che il Comune ha dato loro per coltivare le terre e per continuare quei negozi e quei commerci che sono necessari alla società e che il Comune deve ancora alla Cassa dei depositi e prestiti, cioè allo Stato.

Non pare essa anche a voi un'enorme ingiustizia che mentre il Governo, sotto forma di Cassa di depositi e prestiti, riceve l'interesse intero di quel capitale ora vada poi a colpire il poco frutto che dal capitale stesso rimane a mani del debitore, scarso compenso delle sue fatiche per farsene dare ancora una parte oltre l'interesse sotto nome d'imposta? E ciò in quali provincie lo farete voi? In provincie nelle quali la miseria sarà calcolata come indizio di ricchezza perchè il grande prodotto in questi anni delle tasse di registro e bullo che voi annoverate tra i criterii di ricchezza non sono in quelle Provincie che effetto dei fallimenti senza numero, conseguenze della guerra.

Io però non ho proposto di esentare del tutto i Comuni. Sarebbe dovere di restituire anche la parte già pagata, ma io non ho proposto questo, ho solo proposto che condoniate al Comune quella parte che sussiste ancora del debito; quella parte che a forza di stenti hanno già pagato, non ve la domando.

Vi chiedo solo che non commettiate l'enorme ingiustizia di esigere da quelli che, come comunisti, sono a voi debitori di una somma, quella tassa che i cittadini

devono sui redditi proprii non sui redditi dei capitali della Cassa dei depositi e prestiti.

Io non ho chiesto neppure che non pagassero, perchè ho creduto che, siccome scopo di questa legge è di formare il catasto, come si dice, della ricchezza mobile, non ho voluto che i contribuenti ne andassero esenti, ed ho chiesto che questi tributi vadano a beneficio del Comune, col quale temperamento si ottiene lo scopo di fare il catasto e nello stesso tempo si adempie ad un dovere di equità e di giustizia.

Ma la giustizia che io invoco non è solo questa, ve n'è un'altra d'un genere assai più grave, ed è che lo Stato ha un debito sacrosanto con quei Comuni, che non ha ancora adempiuto, e che quando la storia registrasse che si è tardato tanto ad adempierlo e che non si adempie ancora, sarebbe una macchia pel paese.

Permettete che io vi ripeta dei fatti sui quali un'altra volta ho già chiamato la vostra attenzione.

Presidente. Signor Senatore, mi scusi, la pregherei di non dilungarsi dal soggetto della discussione.

Senatore Piazza. Non mi dilungo più del necessario.

Presidente. La prego di non estendersi fuori del soggetto della questione.

Senatore Piazza. Non abbia paura, non dico che il puro necessario.

Nella seduta del 12 luglio 1861 io accennava alcuni fatti i quali provano che lo Stato ha un dovere sacrosanto verso molti comuni delle provincie state danneggiate dalla guerra, dovere di restituzione del mal tolto. Se lo Stato abbia il dovere di pagare i danni della guerra ai cittadini è questione che può dibattersi fra i dotti, quantunque non sia più questione dubbia fra gli uomini di cuore, ma che lo Stato possa appropriarsi le sostanze dei propri cittadini riprese al nemico che momentaneamente le aveva occupate, non è questione dubbia neppure fra i dotti senza cuore.

Presidente. Scusi nuovamente se l'interrompo ancora, ma non si può discutere adesso se lo Stato debba o non fare risarcimenti.

Senatore Piazza. Perdoni, io adempio un doloroso dovere discutendo e narrando queste cose davanti ad un corpo legislativo che deve decidere e forzare il potere esecutivo all'adempimento del proprio dovere.

Presidente. Quando verrà in discussione siffatta proposta ella potrà dire tutto quello che crederà; ma intanto non credo che possa farsi su d'un semplice incidente questa discussione, la quale non fa che confondere i termini della questione in cui siamo.

Senatore Piazza. Prego il signor Presidente di considerare che io debbo dimostrare la giustizia della mia proposta, e che per ciò fare debbo accennare questi fatti sui quali riposa la dimostrazione, e che impedendomi, egli non fa che farmi perder tempo, mentre bisognerà che mio malgrado io insista.

Presidente. Io non credo di far perdere tempo a lei, ma temo di farlo perdere a tutta l'assemblea,

ed è per questo che io mi permisi di avvertirla che quando si cerca di introdurre una discussione generale diversa in un semplice incidente, sicuramente si eccedono i termini, dunque, ripeto, la prego di restringersi il più che sia possibile nei veri termini della questione.

Senatore **Piazza**. Ed io brevemente accennerò, come è mia consuetudine, i fatti che desidero che il Senato abbia presenti per convincersi che io non domando un atto di umanità sublime, non domando l'ammissione di un principio di giustizia dubbio e controverso, ma faccio una questione di mio e tuo, e chiedo la restituzione dei denari che spettano a quei comuni e che lo Stato indebitamente ritiene (*conversazioni generali*).

Durante la guerra del 1859 gli austriaci nelle provincie della Lomellina, del Novarese e del Vogherese hanno fatto ingenti requisizioni di generi, di bestiami e di denaro.

Il generale Cialdini in una sortita fatta da Casale sorprese un branco di centinaia di buoi requisiti dalle nostre stalle, che dai giornali di allora si facevano salire al numero di 2000, e quei buoi tolti dalle mani degli austriaci furono destinati a mantenere il nostro esercito (*rumori*).

Il nostro Governo non li ha pagati a coloro cui erano stati requisiti dagli austriaci, i quali neppure naturalmente non li avevano pagati.

Ora questi buoi a noi presi dagli austriaci e ripresi a loro dal nostro Governo erano ancora proprietà dei nostri cittadini, ed il Governo che impiegandoli al mantenimento del nostro esercito ha risparmiato il loro valore che per altrettanti avrebbe dovuto pagare ai suoi fornitori, parmi che non per equità ma per giustizia stretta avrebbe dovuto o farne la restituzione, o distribuirne la somma risparmiata ai cittadini cui erano stati tolti.

Ma vi ha di più (*mormorii*). Gli austriaci non requisirono solo buoi, ma biade, grano, riso che portarono nei magazzini di Pavia e di Piacenza.

A Pavia si disse siasene trovato per più di due milioni di valore, ed a Piacenza per più di sei milioni, ed erano quelle granaglie state prese dagli austriaci nei nostri magazzini, giacchè è notorio che durante l'occupazione il nemico non fece altro che ammassare i nostri grani a Pavia ed a Piacenza.

Ora, se il Governo ha goduto queste granaglie, perchè non ne dovrà distribuire almeno il valore ai danneggiati ai quali è notorio che furono tolte?

Ma vi è qualche cosa di ancor più grave non pel valore ma pel modo in cui la sostanza dei cittadini italiani è venuta in potere del Governo italiano.

Gli Austriaci, come tutti sanno, avevano fatto undici ponti sul Ticino e dieci o quindici sull'Agogna e sul Terdoppio (*rumori*), e, come suol fare il nemico, per costruirli avevano atterrate le piante nei campi vicini. Fecero inoltre con piante atterrate, ferramenta e ma-

teriali requisiti, fortificazioni a Mortara, a Lumello ed in molti altri luoghi.

Appena ritirata l'armata austriaca da quelle località gli agenti del Governo nostro giunsero sul luogo, hanno venduto all'incanto pubblico questi materiali e queste piante, promettendo che il Governo avrebbe pagato ogni cosa, mentre avrebbe potuto invitare ognuno dei proprietari requisiti o danneggiati ad andare a prendere i propri oggetti, le proprie piante che tutti ancora ricorrevano.

Che io sappia il Governo non ha ancora pagato alcuno, anzi non sarà creduto se si registrerà nella storia, che avendo in mano tanti milioni, di sostanza di quei miseri cittadini, ha avuto il coraggio di non dar loro nulla non solo, ma di far loro pagare le imposte col decimo di guerra anche per il mese e mezzo che durò l'occupazione austriaca in quelle provincie.

Dunque voi vedete che quello che io vi domando non è un atto umanitario di quelli che i politici senza cuore non concepiscono, e che il volgo politicante chiama politica; non è di pagare i danni della guerra, ma è di restituire quei valori ai cittadini di quelle provincie di cui molti sono in perfetta miseria ed in assoluta rovina: di restituire loro quei valori della roba loro che il Governo o ha loro indebitamente tolto, come le piante e materiali delle fortificazioni, o recuperate dalle mani del nemico, doveva loro restituire, come i buoi e le granaglie.

Dunque quando vi domando un sacrificio che non può giungere alle cento mila lire per i casi che vi ho dimostrato, mi aspetto dalla giustizia del Senato un impulso che risvegli il Ministero e tolga il giusto malcontento di tanti buoni cittadini.

Chiedo perciò che sia messa ai voti l'aggiunta che ho proposta.

Presidente. Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento o l'aggiunta proposta dal signor Senatore Piazza.

Chi l'appoggia, voglia sorgere.

(È appoggiata.)

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Non vorrei entrare nella discussione del subbietto che l'onorevole Senatore Piazza ha discusso, perchè parmi estraneo a quello che oggi ci occupa.

Qui si tratta di stabilire un'imposta; quest'imposta deve essere eguale per tutti. Se vi hanno comuni o provincie che credano d'aver ragioni e crediti verso il Governo, possono valersi di quei mezzi che la legge loro accorda, e portare le loro ragioni dinanzi al Parlamento. Ripeto che non intendo ora discutere su questo punto per non prolungare inutilmente la discussione.

Senatore **Piazza**. Il signor Ministro avrebbe qualche ragione in questa risposta se questa fosse la prima volta che io avessi toccato quest'argomento; ma nella seduta del 12 luglio 1861 ho già fatto quest'istanza al

signor Ministro Peruzzi, che era anche allora collega del signor Ministro delle Finanze attuale, ed il signor Ministro Peruzzi allora ha risposto che il Governo avrebbe prese le debite informazioni, e fatta ragione a quella istanza.

Ora che si siano prese informazioni a me non consta, e dovrebbe constarmi perchè sono uno dei sindaci di quei comuni; a me consta che non si è dato sollievo alcuno a quelle miserie; non è dunque fuori di proposito che io richiamai l'attenzione su quell'argomento ogni volta che mi si presenta l'occasione.

Io dichiaro che non so se il Senato in questa circostanza vorrà spingere il signor Ministro a far giustizia, ma fin a tanto che giustizia non sia fatta e finchè io vivo, tutte le volte che potrò, io ripeterò sempre questa istanza, io tenterò sempre di cancellare dalla nostra storia questa macchia.

Presidente. Rileggerò l'emendamento proposto dal signor Senatore Plezza il quale è concepito in questi termini:

« Nei comuni che hanno dovuto contrarre debiti, ecc. »
(V. sopra.)

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Leggo l'articolo 33 del progetto ministeriale, con riserva poi di rettificare la numerazione.

« È ammesso il ricorso presso l'amministrazione dei tributi diretti per gli errori materiali che fossero occorsi sia nella formazione della matricola, sia in quella dei ruoli in confronto con la matricola.

» Questi ricorsi devono essere prodotti nel termine che sarà prescritto. Scaduto questo termine non sono più ammissibili.

» Simili ricorsi non sospendono l'esazione dell'imposta, ma danno diritto al rimborso. »

Se non si domanda la parola su questo articolo, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora l'articolo 34. Leggo la prima parte di esso; poi darò notizia al Senato di una modificazione che si sarebbe introdotta nella parte successiva, d'accordo tra la Commissione ed il signor Ministro.

« In aumento al principale dell'imposta sui redditi non fondiari, i comuni e le provincie potranno stabilire centesimi addizionali nei limiti e colle regole prescritte nella legge comunale e provinciale. »

Qui invece del capoverso che comincia colle parole: « Potranno inoltre i Comuni stabilire, ecc. » la Commissione d'accordo col signor Ministro proporrebbe di dire:

« Sono esenti dai centesimi addizionali le quote fisse di imposta sui redditi inferiori a lire 250 annue imponibili.

» Sarà stabilita sopra ogni specie di quote dell'imposta ed in aumento, sia del principale, sia dei cen-

tesimi addizionali, un addizionale del 4 per cento per le spese di distribuzione e riscossione dell'imposta. »

Se non si domanda la parola metterò ai voti la prima parte dell'articolo e poi la modificazione.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Capisco quanta sia l'ansietà del Senato e del Ministero di venire a capo di questa discussione; ma poichè mi occorre molto spesso di fare osservazioni, che non furono del tutto sconosciute e dal Senato e dal Ministero, prendo coraggio, quantunque la discussione volga verso il suo termine, di farne un'altra riguardo a questo articolo.

Con questo articolo, secondo il progetto del Governo, si fa facoltà alle provincie ed ai comuni di stabilire centesimi addizionali in aumento al principale dell'imposta, della quale si tratta, nei limiti e colle regole prescritte dalla legge comunale e provinciale.

Io domando al signor Ministro se egli si è preoccupato delle conseguenze pratiche di questa disposizione.

Abbiamo tutti la credenza che questa legge non potrà andare in esecuzione se non se dopo trascorsi molti mesi, io credo un anno. L'onorevole Duchoqué diceva ieri, sette mesi. Mettiamo pure sette mesi, se si vuole.

Dunque prima di sette mesi, e io dico di un anno, non si potranno fare di pubblica ragione i ruoli di riscossione di questa imposta; quindi non si potranno riscuotere nemmeno i centesimi addizionali che dai comuni e dalle provincie fossero stati domandati in aggiunta al principale di questa contribuzione.

Ma vi ha di più, credo che non si potrà nemmeno riscuotere quei centesimi addizionali che ora già colpiscono la tassa fondiaria. Bisogna per questo farsi un concetto del modo con cui si procede.

La legge, parlo delle antiche provincie, poichè in quelle la sovrainposta comunale e provinciale ha preso proporzioni grandissime, delle quali conosco a un dispetto l'entità, mentre nelle altre, ne suppongo minore lo sviluppo.

Nelle antiche provincie la sovrainposta provinciale e comunale viene ripartita sul principale della contribuzione fondiaria, che è permanente, e sul principale delle altre contribuzioni dirette, cioè personale e mobiliare e delle patenti, che è variabile. Stabilito quest'ultimo, si sommano insieme questi principali, e poi sull'ammontare complessivo si fa il riparto delle somme che il comune o la provincia hanno domandato sovrainporsi per i loro bisogni.

Fatto il riparto per quotità, si fa il ruolo, si consegna all'esattore, che percepisce quindi ad un tempo l'imposta per conto dello Stato e la sovrainposta per conto delle provincie e comuni.

Ora, questa legge non andrà in esecuzione se non molti mesi dopo che essa sarà stata promulgata, che cosa avverrà? Avverrà che non si potrà fare il riparto dei centesimi addizionali a favore delle provincie e del

comuni, perchè non si conosce ancora il principale sul quale esso deve cumulativamente farsi.

Quali saranno le conseguenze?

Saranno che le provincie ed i comuni si troveranno sprovvisti delle loro rendite, finchè non si siano potuti fare i ruoli e porli in esecuzione.

Io ignoro, come dissi, l'ammontare di queste sovraimposte nelle altre provincie, perchè non vi sono documenti fatti di pubblica ragione in proposito; ma rispetto alle pedemontane, dico e credo di non potere essere smentito, che rileva a non meno di 15 milioni.

Ora io domando, come potranno le provincie ed i comuni fare fronte alle loro esigenze se mancano di questa risorsa, e segnatamente i comuni in un momento in cui, per effetto della legge già votata del dazio di consumo, togliete loro la miglior parte delle loro rendite per attribuirle al Governo? Parvi questo un inconveniente gravissimo, nè saprei trovar modo di porvi riparo se non con un mezzo provvisorio, che non so se potrà essere gradito dal signor Ministro, ma non ne vedo altro, quello cioè che il Governo faccia alle provincie ed ai comuni anticipazioni sui fondi dell'erario, salvo a rifarsi quando, posti i ruoli in esecuzione, le provincie ed i comuni abbiano riscosso i loro averi.

Io credo che questo sia il solo mezzo, ma non so se possa forse essere gradito dal signor Ministro, perchè gli toccherà fare l'anticipazione di 15 milioni, mentre non riscuote ancora nulla delle tasse nuove. Ciò vuol dire che mentre si trova di non poter riscuotere i 30 milioni, dovrebbe metterne fuori 15 per venire in aiuto delle provincie e dei comuni. E notate, o signori, che non è in facoltà del Governo l'esigere le contribuzioni dirette sulla base delle annate precedenti, perchè io non veggio che la legge che approva il bilancio attivo gli accordi tale facoltà; egli debbe esigere i 112 milioni di contribuzione fondiaria in esso iscritti, ma ciò nelle forme stabilite dalle leggi, cioè col fare i ruoli, farne la pubblicazione e dopo di questa, quando non siano insorte difficoltà, approvarli e porli in riscossione; nè può intanto dire: pagate in conto del ruolo che verrà fatto; chè questa facoltà concessa negli anni scorsi, nel bilancio di quest'anno gli è diniegata.

Quindi è che prima della formazione dei ruoli definitivi non potrà esigere le contribuzioni dirette fondiarie e tanto meno la sovraimposta addizionale per difetto di possibilità di ripartirle.

Conseguenza pratica e naturale impertanto della legge, si è o l'arenamento dei servizi provinciale e comunale od una cospicua anticipazione a loro favore che per le sole provincie pedemontane può salire a 15 milioni.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. L'osservazione fatta dall'onorevole Di Revel è per sicuro degna di attenzione, ma, se non m'inganno, egli ne esagera la portata.

Intanzi tutto dichiaro, che io non divido l'opinione da lui espressa intorno al tempo che occorre per met-

tere in esecuzione questa legge; mentre invece son di parere che in un'epoca non troppo avanzata di quest'anno potrà essere attivata.

In quanto ai centesimi addizionali sovra quest'imposta, comprendo quel che l'onorevole preopinante ha detto in una parte, e cioè che non possano essere stabiliti e riscossi se non contemporaneamente alla riscossione dell'imposta medesima. Ma quanto all'altra parte, che sarebbe la più grave della sua argomentazione, vale a dire all'impossibilità di riscuotere l'imposta fondiaria ed i centesimi addizionali sopra l'imposta medesima, mentre riconosco che per le antiche provincie sarde vi vogliono provvedimenti appositi, non potrei però ammettere che non si possa esigere fin d'ora l'imposta fondiaria, ed i centesimi addizionali sulla medesima.

I centesimi addizionali sull'imposta della ricchezza mobile non potranno essere riscossi se non dopo che sarà attuata quest'imposta; ma in quanto a quelli sull'imposta fondiaria, sarà bensì necessario dare delle disposizioni, trovare un provvedimento per separare le due categorie d'imposta, ma pur sempre i centesimi addizionali si potranno esigere. Le provincie ed i comuni non rimarranno sprovvisti di questa, che, come ha ben detto l'onorevole Di Revel, è la miglior parte dei loro preventi; e ciò non è solo per le provincie pedemontane, ma lo assicuro che è lo stesso anche per altre provincie come per esempio, per le Romagne, ove le sovraimposte provinciale e comunale superano d'assai l'imposta governativa.

Senatore Di Revel. Le cose dette dall'onorevole Presidente del Consiglio e segnatamente sull'entità della sovraimposta provinciale e comunale anche in altre provincie del Regno che non sono le antiche, parmi non faccia che aggravare sempre più l'importanza delle cose che ho detto, alle quali non mi pare ch'egli abbia risposto convenientemente.

Egli dice che non si potranno imporre i centesimi addizionali sul principale della rendita della ricchezza mobile, perchè tarderà ad andare in esecuzione, ma crede che si possano tuttora esigere i centesimi addizionali provinciali e comunali insieme all'imposta fondiaria. Io, mi permetta, gli cortesto ciò assolutamente.

I centesimi addizionali vanno ripartiti su tutte le contribuzioni dirette, quindi egli non può ancora sapere la proporzionalità di essi, non conoscendo uno degli estremi; non può conoscere in quale proporzione cadranno sulla ricchezza fondiaria. Per esempio, in un comune ove si ripartisce 100 lire su una principale di 100 lire di rendita fondiaria si avrà una sovraimposta di 100,000.

Ma venga la tassa sulla ricchezza mobile, e si accrescerà la rendita di altre 100 lire e la sovraimposta non sarà più di 100 ma di 50 0,0.

Quindi non ha diritto di riscuotere il montare dei centesimi addizionali provinciali e comunali se non quando abbia ad ognuno assegnato la propria quota,

poichè, dico, appunto per l'introduzione di questo nuovo elemento sul quale si fa il riparto di questa somma dell'imposta provinciale e comunale, viene alterata la cifra di quella che si ripartirà sull'imposta fondiaria.

Io non so se mi sia bene spiegato, temo che non abbia bene esposta l'idea mia, perchè il signor Ministro non mi ha risposto a puntino.

I centesimi addizionali (prendo per ipotesi le antiche provincie perchè in esse sono in vigore due specie d'imposte) si ripartiscono sul principale di tutte le contribuzioni dirette. Ora alla personale, e mobiliare e di patente sostituendosi quella sulla ricchezza mobile, vogliono sovra di questa essere ripartiti quei centesimi in concorrenza del principale della fondiaria. È dunque impossibile fare questo riparto per l'anno corrente durante il quale appunto verranno fatti questi cambiamenti. Ripeto, che il signor Ministro a termini della legge del bilancio può ben far fare i ruoli della contribuzione diretta prediale isolatamente, e farne operare la riscossione, ma quanto ai centesimi addizionali egli non può riscuoterli fino a che non siasene fatto il regolare riparto sovra entrambe le tasse.

In un governo costituzionale, la legalità è il primo dei doveri come dei diritti. Il Ministro non ha la facoltà di ripartire e di riscuotere arbitrariamente le sovraimposte comunali e provinciali, se una legge particolare non gliela accorda; sarebbe una tale illegalità contro della quale, a mio avviso, il Senato non potrebbe non protestare.

Ministro delle Finanze. Credo di avere afferrato il concetto dell'onorevole conte Di Revel: la sua obiezione maggiore non istà tanto nel non poter riscuotere i centesimi addizionali sulla ricchezza mobile, ma sta nella necessità di stabilire la proporzionalità fra i centesimi addizionali sui redditi della ricchezza mobile, e su quelli della fondiaria innanzi di riscuotere quest'ultima.

Io non partecipo della sua opinione, sopra la necessità assoluta di questa proporzionalità; ma se ciò pur fosse, io credo, che si potrebbe provvedere in modo più semplice di quello che egli ha proposto. Nella discussione della legge sulla perequazione della imposta fondiaria che deve tosto aver luogo non sarà difficile di aggiungere una disposizione che dia le opportune abilitazioni ai comuni. L'obbiezione dell'onorevole Di Revel prova tanto, che sarebbe impossibile, ove quella sussistesse, d'introdurre una nuova tassa diretta fra quelle attualmente esistenti nello Stato, senza incontrare l'impossibilità di riscuotere non solo i centesimi addizionali di altre imposte dirette, ma altresì dell'imposta fondiaria.

È necessario un provvedimento per la riscossione dei centesimi addizionali sull'imposta fondiaria nelle antiche provincie, indipendentemente da quelli sopra la ricchezza mobile; ma non vedo perciò necessario d'aver prima condotto a termine tutti gli atti che si convengono per la riscossione della nuova imposta.

Basta che sia stabilito il contingente provinciale e comunale, che è la prima operazione a farsi; e poi anche prima delle denunce si può dedurne il riparto della sovraimposta fra la ricchezza mobile e prediale.

Presidente. Pare che il Senatore Di Revel desideri parlare per la terza volta, e che il Senato sia disposto a concedergli la facoltà di parlare: quindi gli accordo la parola.

Senatore Di Revel. Mi pare che il Ministro riconosca aver bisogno di una legge per esigere questi centesimi di sovraimposta: a me basta aver dimostrato che non può nelle condizioni attuali fare una ripartizione.

Quanto a ciò che dice, che gli basterà di conoscere il contingente provinciale e comunale per venire a sapere quanto debbe fare di esazione, io gli dico, che finchè non ha fatto i ruoli, non può sapere le quote di ciascun debitore, perchè venga poi fatto proporzionalmente l'aumento di quei tanti centesimi alla quota. Forse vorrà dire, che quando conosce il contingente comunale, e consorziale, conoscendo il principale, farà la proporzionale fra il principale della ricchezza mobile, e quello della ricchezza immobile: questo non lo contesto, ma quando saranno esaurite le formalità, che la legge accenna per stabilire la quota del contingente comunale, sarà già trascorso tanto tempo che i poveri comuni si troveranno scompagnati.

Ministro delle Finanze. Era appunto quello il mio concetto. Io dico, che determinato il contingente provinciale e comunale, la parte addizionale all'imposta prediale può essere stabilita anche là dove sia necessario mantenerla la proporzionalità: verrà in seguito provveduto alla riscossione dei centesimi addizionali sulla ricchezza mobile.

Quanto poi alla condizione de' comuni, è vero che è prossima ad attivarsi la nuova legge sul dazio consumo alla quale il preopinante ha accennato; ma è vero altresì che d'altra parte cessa il canone gabellario, il quale era gravissimo; e non so se il dazio consumo s'agguaglierà al canone gabellario delle antiche provincie subalpine. Per conseguenza non credo che quella legge sia un impoverimento per i comuni, ai quali non vien tolta la materia imponibile, ma ne è fatta soltanto una diversa ripartizione.

Senatore Pareto. Il signor Ministro crede che il canone gabellario possa essere maggiore di quello che rendeva il dazio di consumo: io posso assicurarlo che in molti luoghi quello che il governo ricupererà dal dazio consumo, sarà più del triplo del canone gabellario. In conseguenza, come diceva il conte Di Revel, la disorganizzazione delle finanze dei comuni sarà pur troppo vera, perchè per molto tempo non potranno essi avere più nessuna risorsa: giacchè è lontano dalla verità che il canone gabellario fosse pari all'introito del dazio consumo, e la somma che viene incamerata dal Governo in alcune città è due volte superiore: in conseguenza se non provvedete in qualche modo per sop-

plire a quelle deficienze, è impossibile che le cose comunali possano camminare come si conviene, atteso che non possono riscuotere che tardi i centesimi addizionali sulla fondiaria, che sono una delle principali risorse dei municipi.

Ministro delle Finanze. Io credo che l'onorevole preopinante guardi un po' troppo alle grandi città e non si preoccupi della generalità dei comuni. Noi sappiamo che una parte dei comuni delle antiche provincie subalpine erano costretti a dimandare la facoltà di sovraimporre anche sulla prediale per far fronte al canone gabellario; quindi non può aver luogo a questo riguardo l'allusione che ha fatto testè l'onorevole preopinante.

Vi saranno, lo ammetto, alcuni grandi comuni, nei quali realmente ciò che percepirà il Governo dal dazio di consumo sarà superiore a quello che percepiva dianzi col canone gabellario; ma questi grandi comuni hanno molte altre risorse, fra le quali accenno la facoltà loro data dalla nuova legge di estendere il dazio comunale sopra oggetti che prima ne erano immuni, come, per esempio, i cereali.

Non mi distenderò su questo argomento; perchè la questione del dazio di consumo è estranea alla materia che trattiamo; ho voluto solo accennare che siccome non si va a togliere la materia imponibile, siccome non si impoverisce il comunista sia egli proprietario di rendita fondiaria o non fondiaria, così io mi affidava e mi affido che si otterrà lo scopo che ci proponiamo, senza che ne sia scomposta l'amministrazione provinciale e comunale.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Volevo rispondere al signor Ministro delle Finanze che bisogna guardare anco ai grandi comuni dove la perturbazione sarà maggiore che nei piccoli. Vi saranno, dice il Ministro, altre risorse, ma non osserva che sono queste le maggiormente colpite, perchè lor togliete le maggiori risorse coll'incameramento del dazio consumo; se volete costringere un comune a far debiti onde far fronte anche momentaneamente ai suoi impegni, graverete sempre più le popolazioni, perchè questi debiti si risolveranno necessariamente in imprestiti pei quali bisognerà pure che si paghino gl'interessi, onde è, che anco privandolo della risorsa dei centesimi addizionali per qualche mese, gli togliete i mezzi di far fronte agli impegni contratti; io credo adunque che portate con ciò una grave perturbazione in questi comuni, e perciò penso non sia esatta l'asserzione del signor Ministro, che non si viene a turbare in nessun modo il ben essere dei comuni, siano essi grandi siano essi piccoli.

Presidente. Metto ai voti la prima parte dell'art. 34.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Passo ora all'emendamento proposto dalla Commissione d'accordo col signor Ministro. (Vedi sopra.)

Se non si domanda la parola, metto ai voti questa seconda parte dell'articolo.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Arnulfo.

Senatore Arnulfo. Domandai la parola unicamente per avere uno schiarimento, in quanto che la sostituzione di questo periodo a quello che esisteva nel progetto ministeriale porta al medesimo un cambiamento essenzialissimo.

Nel progetto ministeriale il 4 0/0 era attribuito ai comuni, e nello stesso tempo erano poste a loro carico le spese. Nell'emendamento proposto dalla Commissione si parlerebbe del 4 0/0 egualmente, ma non si direbbe più a chi si debba pagare, nè a carico di chi debbano essere le spese relative.

Faccio, ripeto, quest'osservazione semplicemente per avere uno schiarimento circa il cambiamento che la Commissione proporrebbe a quest'articolo.

Senatore Scialoja, Relatore. Il 4 0/0 di cui parla questa parte dell'articolo è destinato a sopperire le spese di distribuzione e di riscossione.

Esaminando l'insieme della legge si scorge che almeno una gran parte delle spese sarà a carico del Governo, poichè moltissime delle procedure che abbiamo già stabilite nei precedenti articoli sono a carico del Governo. E siccome non è risolto ancora a carico di chi deve andare l'altra parte, così si è creduto più conveniente stabilire in quest'articolo un principio generale, cioè che il 4 0/0 servirà per coprire le spese, chiunque sia che le faccia.

Per ora è certo che una parte delle spese le farà il Governo, e perciò non si è voluto pregiudicare il diritto che ha di rivalersene.

Se col regolamento sarà stabilito che la riscossione sarà tutta a suo carico, allora naturalmente prenderà per intero il provento del 4 0/0; se verrà stabilito che la riscossione sarà fatta dai comuni, allora i comuni ed il Governo divideranno tra loro il 4 0/0 in ragione delle spese che ciascuno di essi avrà da sopportare.

Ecco le ragioni per cui si è preferito enunciare soltanto il principio, che il 4 0/0 sarà aggiunto alla tassa per coprire le spese, chiunque sia che le faccia.

Presidente. Metto ai voti l'emendamento della Commissione accettato dal Ministero.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Leggerò ora l'articolo 35.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Su quale articolo?

Senatore Di Revel. Per proporre un articolo prima del 35.

Presidente. Un articolo da intercalare tra quello che è stato votato ed il 35?

Senatore Di Revel. Per l'appunto. E spero di avere in esso assenziente il signor Ministro di Finanze, che ho dovuto con mio rincrescimento vedere dissenziente nella maggior parte delle mie proposte. Io fo appello alla sua lealtà, faccio appello a quel principio davanti al quale sono certo che non rifugge mai, che è quello della pubblicità.

Questa legge, o Signori, dà luogo nei suoi dettagli a tanti arbitrii, che per quanto si può almeno bisogna procurare di mettere i contribuenti in condizione di conoscere se sono stati legittimamente tassati, sì o no. Per fare il riparto del contingente questa legge si informa d'una serie di criteri di cui ora non è il caso di far parola; comunque questi criteri, chiamati col più vero loro nome, dovrebbero essere considerati dati statistici, perchè in complesso e in dettaglio non sono altro che dati statistici; epperò sono questi dati statistici, i quali composti o scomposti, come stabilisce la legge, vengono a definire il contingente dovuto da ciascuna provincia e da ciascun comune. Quindi egli è della massima necessità che, e provincie e comuni sappiano se le basi del riparto siano esatte o no, se siano conformi alla legge o no, e quindi la necessità di fare di pubblica ragione i dati statistici sui quali il riparto si deve fondare.

Egli è perciò che proporrei il seguente articolo:

« I dati statistici che a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge sono assunti come criteri per il riparto del contingente d'imposta fra le provincie, e per subriparto di questo fra i comuni o consorzi, saranno fatti di pubblica ragione distintamente per provincia, comuni o consorzi contemporaneamente all'emanazione del decreto che stabilirà il riparto e subriparto anzidetto. »

(In questo mentre il Ministro delle Finanze portandosi a conferire col Relatore, il Senatore Di Revel pronuncia le seguenti parole):

Non taret anguis... (Harità generate).

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Leggo in questo momento l'articolo proposto dall'onorevole conte Di Revel, e per verità non parmi che vi sia nessuna obiezione a fare alla pubblicità di questi dati.

Dico non parmi, perchè un articolo preso sott'occhio così all'improvviso non dà luogo a tutte le osservazioni che possono per avventura, meditando, sopravvenire.

Solo mi sembrerebbe strano, od almeno poco consentaneo alla formazione delle leggi, il metter questo in uno speciale articolo.

Se l'onorevole conte Di Revel volesse convertire il suo articolo in un ordine del giorno del Senato, con cui si dicesse che il Senato intende e confida che i dati statistici che sono assunti come criteri del riparto del contingente d'imposta, saranno pubblicati contemporaneamente all'emanazione del decreto che stabilirà

il riparto dell'imposta e il subriparto, io dichiaro francamente che lo accetto. Quest'ordine del giorno avrebbe per me la stessa autorità di un articolo di legge, e l'accetterei colla ferma e deliberata volontà di mantenere rigorosamente quanto assumo di fare.

Aspetto quindi una risposta dall'onorevole conte Di Revel.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Revel. Io non dubito per nulla della lealtà dell'onorevole Ministro delle Finanze, signor commendatore Minghetti; e se potessi ripromettermi, come lo desidero, che egli si trovasse a compiere la legge che sta in discussione, io accetterei l'ordine del giorno che egli propone; ma il Senato sa il valore che hanno gli ordini del giorno, e come il meglio che lor possa succedere sia l'oblio, e sa pure come non vincolino i Ministri, nè i successori.

Io non saprei quindi scorgere la ragione per cui egli non accetti di mettere nella legge quella prescrizione che egli accetta come ordine del giorno.

Ma se egli accetta come ordine del giorno, dunque prende l'impegno di eseguirlo, e perchè non vorrà che quell'impegno sia altresì un dovere per i Ministri che gli succederanno, e che desidero per altro di veder arrivare il più tardi che sia possibile?

Questa è una prescrizione che io credo molto opportuna, perchè dà ai contribuenti, alle provincie ed ai consorzi il mezzo di riconoscere se l'operazione a loro riguardo sia stata esatta, ed io non posso perciò recedere dall'idea che essa debba far parte della legge; del resto io ho fatto il debito mio di spiegare la ragione preponderante per cui desidero che sia questa disposizione inserita nella legge, e siccome io sto per così dire, solo osservatore e censore di questa legge, a cui non prendo parte attiva per quanto ha tratto ad farla andare in esecuzione, limitandomi a mettere in luce gli inconvenienti suoi, così lascio al Senato di giudicare sulla convenienza della mia proposta.

Presidente. Leggo la proposta d'articolo fatta dal Senatore Di Revel che sarebbe da interporli fra l'articolo 34 ed il 35 del progetto ministeriale così concepita. (*Vedi sopra.*)

Chi appoggia questa proposta, voglia sorgere.

(Appoggiata.)

Senatore Pareto. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. Domanderò la parola per dare alcune spiegazioni. Ripeto che la pubblicità per me la desidero, la amo; lungi dal ripugnare a render pubblici questi dati statistici, al contrario, non ho cosa che mi stia più a cuore come il compimento di un dovere e anche indipendentemente dall'articolo di legge o dall'ordine del giorno che il Senato potesse votare.

Ma quando si dice i dati statistici, è questa una espressione molto elastica che può comprendere soltanto dei risultati o può comprendere dei volumi.

Per esempio, è detto nella legge che un quinto del contingente sarà ripartito in ragione degli stipendi e delle pensioni. Ora il dato statistico può essere una cifra o l'elenco di tutti gli stipendiati e di tutti i pensionati che sono nella provincia e nel comune.

Così i dividendi delle Società anonime, delle Società industriali, di Società di credito e di assicurazioni possono rappresentarsi con una cifra, e può intendersi per dato statistico di quei dividendi il resoconto di quelle Società.

Ora dico francamente che mi spaventa una cosa sola: temo cioè che la pubblicazione (non temo che la pubblicazione di questi documenti come mezzi per verificare la giustizia dell'operazione; su questo punto non ho paura) temo che la pubblicazione di questi documenti possa esser causa di ritardi enormi che si frapporterebbero all'esecuzione della legge.

Sotto questo punto di vista, quando il Senato faccia un ordine del giorno, esso entrerebbe nelle mie idee; e sono pronto ad accettare di eseguire le pubblicazioni di tutto quanto sarà possibile e nel più breve tempo possibile. Ma quando vi è in un articolo di legge queste parole *dati statistici* che sono tanto vaghe, non vorrei che mi legassero siffattamente le mani da rendermi impossibile l'operazione del riparto o le operazioni consecutive.

Presidente. Darò la parola al signor Senatore Di Revel come proponente, e dopo l'avrà il Senatore Pareto.

Senatore Di Revel. Comincio per dire forte quello che ho detto sotto voce, cioè che non vi è sorpresa, ma sibbene una proposta semplice, chiara ed evidente che metto sotto gli occhi del Senato.

Se il Ministero ha da fare il riparto per provincie, non è egli vero che devo fare questo riparto in dipendenza di quei dati statistici? Egli saprà dunque quanta sia la quantità di chilometri di strade che vi sarà nella provincia A. saprà quanto la tassa di registro rende ivi, saprà quanto rendono tutti gli altri criteri per la porzione che dovesse applicare alla provincia; questo lo sa, lo sa altresì per i consorzi e per i comuni perchè deve fare il riparto tra questi.

Non domando che si pubblicino minutamente questi dati, non domando che mi si dica per ogni comune quanti siano coloro che fruiscono ivi di stipendi o pensioni; ma solo la somma in complesso per quanti chilometri entri l'elemento di strade ferrate, per qual somma l'elemento registro, e così degli altri; domando la base sulle quali farà il riparto e non altro, e credo giusto che questa disposizione sia stabilita nella legge, perchè è la base sulla quale devo fondarsi; e la credo la più giusta perchè è questo un mezzo di ricorso che si dà alle provincie, ai comuni ed ai consorzi.

Senatore Pareto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pareto. Io dapprima non so vedere la difficoltà di fare la pubblicazione di questi dati sta-

tistici. Come diceva l'onorevole Senatore Di Revel, è un sunto di dati statistici che indica quanto alle diverse provincie è da attribuirsi secondo i diversi criteri. Insomma è uno specchio per far vedere qual è la proporzione del contributo fra provincie e provincie sopra il totale del contingente, onde vedere se questa proporzione è realmente quale deve essere. Ed io non saprei come si possa rifiutare una simile cosa.

Siccome vi è appello delle provincie dirimpetto alla decisione del Consiglio di Stato, così è giusto che esse sappiano su che fondare questo appello; è la questione stessa che abbiamo fatta nelle sedute precedenti dell'appello dei contribuenti verso le Commissioni, ove s'instava perchè vi fossero decisioni motivate, onde fossero noti i gravami da cui dovevasi appellare.

Qui è l'appello dei Comuni dirimpetto al Consiglio; del Consiglio provinciale dirimpetto al Consiglio di Stato che stabilisce il contingente che tocca a questi singoli enti.

In conseguenza è la legge che deve fornire questi elementi e non un ordine del giorno; ordine del giorno su cui, come si è ben detto, molte volte si passa sopra, soprattutto se la persona che lo accetta oggi, non fosse quella che deve mandarlo ad effetto domani.

Per conseguenza, siccome questa legge è una legge che deve entrare anche nella convinzione delle popolazioni, date loro l'elemento di questa convinzione, dite loro che sono state giustamente tassate, e per far vedere che sono state giustamente tassate, fornite loro i dati da cui è partita questa vostra tassazione. Se voi non volete fornire questi dati di tassazione, diranno che anche il Consiglio di Stato ha tassato arbitrariamente, che i Consigli provinciali hanno tassato arbitrariamente, e la legge stessa perderà sempre di autorità.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io per la prima parte sarei tranquillo, poichè l'onorevole Senatore Di Revel credo non abbia difficoltà di dire i risultati dei dati statistici. Questa emenda toglie tutti i pericoli che io aveva dianzi accennati.

Vi è però un altro punto, ed è quello che riguarda l'articolo 3.

L'articolo 3 dice:

« Il contingente provinciale sarà ripartito fra Comuni che hanno una popolazione di 6000 abitanti o più, e consorzi obbligatorii di più Comuni.

» Questi consorzii saranno fatti per decreto reale, e uditi i Consigli provinciali, riunendo fra loro o ad un maggior Comune tanti Comuni dello stesso Mandamento inferiori di popolazione a 6000 abitanti, in guisa che la loro popolazione complessiva non ecceda i 12,000 abitanti.

» Il contingente provinciale sarà ripartito fra i Comuni e i consorzii come sopra fissati, tenendo a calcolo i criteri indicati all'articolo precedente.

« Questo riparto preparato dalle autorità finanziarie viene sottoposto al Consiglio provinciale, il quale può riformarlo anche avuto riguardo alle condizioni locali. Se l'autorità finanziaria non consente nella riforma, il Prefetto decide. »

Io dunque non ho nessuna difficoltà, il giorno che si farà il riparto per provincie, di pubblicare dei dati statistici; non già per esempio le liste dei pensionati e degli impiegati, ma il sunto, i risultati, il numero cioè dei chilometri di strade ferrate, la somma totale degli stipendi e delle pensioni, dei proventi delle tasse indirette, e via discorrendo.

Fatto il riparto del contingente per provincie darò istruzione all'autorità finanziaria del luogo di fare il suo riparto comunale a norma di legge: o lo farò fare anche questo nel Ministero, poichè la legge lascia latitudine al Ministro di farlo da sè stando all' suo Ministero. Nella prima ipotesi dirò: ecco il contingente che tocca alle provincie; l'autorità finanziaria, per esempio il direttore delle contribuzioni dirette della provincia ne faccia il riparto per Comuni. Questo riparto va sottoposto alla Deputazione provinciale, la quale può modificarlo, anche avuto riguardo ad altri criteri.

Qual è la pubblicazione che in questo caso domanda il conte Di Revel, e quando devosi fare?

Senatore Di Revel. Domando la pubblicazione degli elementi che hanno servito a fare il subriparto fra i Comuni, perchè i Comuni e i consorzi possano vedere se siano stati regolarmente tassati, e possano, ove sia d'uopo, fare le loro rimostranze al Consiglio provinciale, il quale è incaricato di approvare questo riparto.

Credo che questa domanda è il pretto dovere, è la pretta giustizia di un Governo, il quale vuol far vedere che i suoi atti sono informati ai principii stabiliti dalla legge medesima.

Senatore Cambray-Digny. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Senatore Cambray-Digny. Sembrami essere sommanente conveniente di chiarire un poco di più il punto attualmente in discussione.

Intendo benissimo che possa il Governo pubblicare i dati statistici che hanno servito per il riparto del contingente fra le provincie. Ma non so capire come si possano pubblicare i dati statistici che hanno servito per il subriparto fra i Comuni, prima che il Consiglio provinciale abbia deliberato.

Sarebbe quindi, ripeto, desiderabile che venisse bene chiarito questo punto, mentre io temo che la pubblicazione che si richiede dal Ministro delle Finanze di questa operazione, prima che il Consiglio provinciale abbia deliberato, venga a ritardare indefinitamente le operazioni stesse del Consiglio provinciale. Parmi perciò che sarebbe forse assai meglio che essa si facesse dopo le deliberazioni prese dal Consiglio provinciale.

Senatore Di Revel. Domando la parola.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola. Forse il signor Di Revel, parlando dopo, potrà risolvere

un dubbio che si solleva intorno all'intelligenza della seconda parte del suo articolo. L'articolo proposto dice:

« I risultati statistici, che a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge, sono assunti come criterii pel riparto dal contingente d'imposta fra le provincie, e pel subriparto di questo fra i comuni ed i consorzi, saranno fatti di pubblica ragione distintamente per provincie, comuni o consorzi, contemporaneamente (noli il Senato) all'emanazione del decreto che stabilirà il riparto e subriparto anzidetti. »

Ora pel riparto dei 30 milioni fra le provincie sarà un decreto unico; ma quand'è fatto questo decreto unico, i decreti di subriparto di ciascuna delle 59 provincie, potranno essere distinti l'uno dall'altro e fatti probabilmente l'uno prima, e l'altro dopo. Oltre di che, i decreti che stabiliscono i riparti tra comuni, non possono esser fatti se non dopo aver conosciuto ed approvati i risultati finali di codesti riparti.

Ma non si arriva a conoscere questi risultati, se non dopo che l'autorità finanziaria avrà fatto la sua proposta, e che il Consiglio provinciale l'abbia discussa ed approvata o modificata con nuove proposte, avendo riguardo alle condizioni locali. Anzi sul dopo che sulle osservazioni dell'agente finanziario, il prefetto avrà approvata o respinta la proposta del Consiglio provinciale, e dopo che il Ministro avrà provveduto sui reclami dei comuni, può essere emanato il decreto finale d'approvazione dei riparti locali.

Dunque mi pare che bisognerebbe distinguere il decreto che approva il riparto dei 30 milioni tra le provincie, dalla serie dei decreti che avranno luogo per le 59 provincie. E quanto a questi ultimi decreti, bisogna avere presente che, non avendo luogo se non dopo tutte le discussioni e gli esami tra l'agente finanziario, il Consiglio provinciale ed il Ministro, bisognerebbe o accompagnare questi decreti con qualche altra cosa, oltre dei dati statistici di cui parla l'articolo proposto dal signor conte Di Revel, ovvero pubblicare i dati statistici prima di essi decreti. E per vero il più delle volte i dati statistici che avranno servito come criterii al riparto prima proposto e poi riformato dal Consiglio provinciale in vista delle condizioni locali, non risponderanno più alla ripartizione che quei decreti approveranno: sicchè pubblicarli contemporaneamente a siffatti decreti sarebbe un anacronismo.

Bisognerebbe almeno in tal caso aggiungervi la indicazione degli speciali criterii pei quali i Consigli proposero ed il Governo accettò la riforma del riparto. Ma queste estimazioni non si possono tradurre in cifre od in numeri.

Quel che a me pare è che i risultati statistici che servono al riparto generale possono essere pubblicati contemporaneamente al decreto che lo stabilisce: ma quelli che servono ai riparti locali non possono essere pubblicati contemporaneamente ai decreti che li sanciscono; e che in ogni modo sono indubitabilmente da distinguere il primo di questi decreti dai secondi, il

che non è fatto nell'articolo proposto che parla di un solo decreto.

Presidente. La parola è al signor Senatore Di Revel.

Senatore Di Revel. Avevo detto che la legge stabilisce che il riparto fra le provincie del contingente di 30 milioni è fatto per decreto reale, e non avevo dimenticato che il subriparto, ossia il riparto del contingente provinciale fra i comuni ed i consorzi, doveva essere preparato dall'agente finanziario, questa X incognita, e non si sa ancora che cosa sia, per essere poi comunicata al Consiglio provinciale.

Io non ho detto decreto reale o ministeriale, ma semplicemente decreto, perchè so che il primo riparto è fatto per decreto regio, e che il secondo è un atto unicamente amministrativo. Questo atto governativo prende la denominazione di decreto senza impingere per nulla nelle disposizioni della legge. Ma mi si osserva che vorremmo aspettare a far di pubblica ragione il riparto dell'interno delle provincie quando il Consiglio provinciale abbia già emanato la sua deliberazione; mi scusi, sarebbe della *moutarde après diner*, come dicono i Francesi.

Non capisco come, secondo il parere dell'onorevole proponente, possa essere di utilità per i comuni il sapere come sono stati tassati dopo che già lo furono.

Evidentemente se volete che ognuno possa far valere le sue ragioni, bisogna che gli diate le armi per difendersi prima che la sentenza sia emanata ed inappellabile. Però se è per togliere difficoltà sono disposto a cancellare la parola *decreto*, e direi: « saranno fatti di pubblica ragione contemporaneamente all'emanazione del riparto e del subriparto. »

In sostanza io voglio (il mio concetto è chiaro e semplice) che quando emana il decreto o provvedimento governativo che stabilisce il contingente delle provincie e dei comuni, sino ad un tempo conosciuti gli elementi che hanno servito a fare questo riparto, e in ciò credo non ci sia nessuna gatta ci covi; è la verità, la necessità la più schietta, la più sentita in una legge che si circonda di tanto arbitrio, che almeno si cerchi toglierlo laddove lo si può fare con facilità.

Presidente. Il signor Senatore Di Revel consentirebbe a togliere le parole all'emanazione del decreto per surrogarvi alla pubblicazione del riparto e subriparto.

Voci. Sì, sì.

Senatore Arnulfo. Io proporrei per togliere forse ancor meglio le difficoltà che dopo le parole *per subriparto* si aggiungesse *proposto dall'autorità finanziaria*; allora sarebbe eliminata, secondo me, la difficoltà che opponeva il signor Relatore, perchè siccome l'operato del Consiglio provinciale parte anche da certi criteri che non sono determinati dalla legge non potrebbe venir pubblicato colle basi che lo determinarono.

Vuol dire adunque che, per quanto riflette il riparto del contingente d'imposta fra le provincie fatto dal Mi-

nistero non può la sua pubblicazione presentare difficoltà e così pure il subriparto proposto dall'agente finanziario, non così però il riparto definitivo del Consiglio provinciale.

Ministro delle Finanze. Ripeto che desidero la pubblicità quanto l'onorevole proponente; la voglio, la desidero la più intera e la più estesa. Se ho esitato in questo punto, è per la naturale reticenza a non assumere impegni di cui non si conosca bene la portata.

Visto ora che invece di dati statistici si direbbe risultati statistici (e questa è una modificazione che mi rassicura) e visto che facciamo un altro passo anche più preciso perchè diciamo l'autorità finanziaria del luogo quando trasmette al Consiglio provinciale il suo rapporto deve pubblicarlo contemporaneamente ai risultati statistici sui quali questo comparto è stato fatto (mi sembra che questo sia il concetto), mi sembra di non aver più nessuna difficoltà. Tuttavia desidero pensarci bene perchè un articolo di legge fatto così *ex abrupto* è sempre difficile il determinarsi se si possa o no accettare: anche la discussione or ora fatta e gli emendamenti consentiti dallo stesso proponente lo provano.

Presidente. L'onorevole Senatore Arnulfo ha trasmesso testè al banco della presidenza un suo sotto-emendamento che verrebbe ad intercalarsi nella redazione di quest'articolo.

Darò lettura dell'articolo coll'intercalazione sotto-emendamento del Senatore Arnulfo.

« I risultati dei dati statistici che, a norma degli articoli 2 e 3 della presente legge sono assunti come criterii per il riparto del contingente dell'imposta fra le provincie, e per il subriparto » (e qui varrebbe il sotto emendamento del Senatore Arnulfo) « proposto dall'autorità finanziaria fra i comuni ed i consorzi saranno fatti di pubblica ragione distintamente per provincie, per comuni e consorzi contemporaneamente alla pubblicazione del riparto e subriparto anzidetto. »

Prego il signor Ministro di dirmi se accetta o no.

Ministro delle Finanze. In questi termini posso accettarlo: dacchè è rimosso il pericolo che io temeva cioè che venissero a frapporsi troppi ritardi alla esecuzione di questa legge. Per questo solo, non già per ripugnanza alla pubblicità, aveva pregato l'onorevole Senatore proponente di daro alla sua proposta piuttosto la forma di un ordine del giorno.

Presidente. La Commissione accetta?

Senatore Scialoja, Relatore. Accetta.

Presidente. Dunque lo metto senza più ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora passiamo all'articolo 35 del progetto ministeriale; darò dopo lettura dell'aggiunta proposta dalla Commissione.

« Il Governo del Re ha facoltà di regolare per decreto reale quanto occorre per l'esecuzione della presente legge. »

» Esso ha più specialmente facoltà :

» Di determinare in qual modo i Consigli comunali procedano all'elezione delle rappresentanze consorziali, in qual forma si costituiscano le Commissioni comunali e consorziali, e chi sia obbligato a farne parte o a presentarsi alle medesime se chiamato ;

» Di fissare i termini e i modi di tutte le operazioni e di tutti i ricorsi in quanto non siano stabiliti dalla presente legge ;

» Di ordinare come si supplisca alle mancanze degli agenti della finanza e delle Commissioni ;

» Di stabilire le garanzie per la constatazione dei redditi, le ammende ed altre conseguenze della violazione della legge e del regolamento, i tempi dei pagamenti, le remissioni parziali per causa di cessazione dei redditi nel corso dell'anno ;

» Di statuire che per dare la prova imposta nel capoverso dell'art. 19 basterà che il possessore indichi nell'atto di esperimento dei suoi diritti, l'ufficio, la data e l'articolo della relativa dichiarazione ;

» Di provvedere perchè le mutazioni avvenute durante l'anno 1864, nelle persone e nei redditi dei contribuenti vengano registrate nel catasto di cui all'articolo 30. »

Domando in primo luogo alla Commissione se abbandona l'emendamento che aveva proposto dapprima, vale a dire quello che si riferiva al *valor locativo*.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domanderei che in questo articolo si procedesse per distinzione sino al punto in cui viene l'aggiunta.

Presidente. Bisogna anzitutto, ripeto, ch'io sappia se la Commissione acconsente di abbandonare la menzione del *valor locativo*.

Senatore Scialoja, *Relatore*. La parola *valor locativo* è abbandonata ; per conseguenza ammetto che si faccia la discussione sull'articolo 35 ministeriale, salvi gli emendamenti.

Presidente. Vengo ora all'aggiunta proposta dalla Commissione. Dopo le parole : *Esso ha specialmente facoltà*, verrebbe la seguente disposizione : « Di determinare il modo di comporre i consorzii nei casi in cui le condizioni presunte dall'articolo 3 non si possano adempiere in fatto ; purchè in questi casi non sia divisa la popolazione di un medesimo Comune e non siano uniti tra loro i Comuni che non appartengono allo stesso Mandamento. »

Dopo seguirebbe : « di determinare in qual modo, ecc. » come nell'articolo.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Nell'articolo 3 di questa legge il Senato ha stabilito che quando in un Mandamento vi siano Comuni di 6 mila abitanti, ciascuno di questi Comuni faccia corpo separato ed abbia il suo contingente speciale, quando vi sono Comuni inferiori a 6 mila abitanti si uniscano insieme in consorzii, ma in modo che ciascun consorzio non ecceda 12 mila abitanti.

A tutto questo procedimento poi ha posta una con-

dizione generale, ed è che non esca dal perimetro del Mandamento.

Ma riscontrando il numero e la popolazione dei Comuni di ciascun Mandamento nelle statistiche pubblicate dal Governo, si scorge che vi ha casi non frequenti, ma neppure rarissimi, in cui quelle tre condizioni non sono applicabili per la insuperabile impossibilità del fatto.

Per esempio, il Mandamento di Pinerolo ha due Comuni soltanto ; uno maggiore di 15 mila abitanti, che secondo l'articolo 3 deve far corpo separato, ed un altro di poco più di tre mila abitanti, che non potrebbe essere unito in consorzio a Comuni dello stesso Mandamento.

Vi sono altri casi in cui unendo più Comuni di un Mandamento, in un consorzio che non ecceda i 12 mila abitanti restino uno o due piccoli Comuni che hanno una popolazione assai piccola, in modo tale che non potrebbero formare un corpo separato.

Per ovviare a questi inconvenienti, eccezionali bensì, ma che pur esistono, ed a cui pur bisogna provvedere in modo qualunque (poichè la legge non può costringere la natura delle cose, non può volere l'impossibile), la vostra Commissione, vi propone un'aggiunta a quest'articolo 35, per la quale si lascia al regolamento di prescrivere i modi eccezionali di comporre i consorzii quando per l'impossibilità delle cose non si può applicare l'art. 3.

Ma la vostra Commissione credè che in queste combinazioni eventuali di consorzii, due cose assolutamente non si debbano acconsentire. L'una di unire Comuni di un Mandamento con Comuni di un altro : l'altra di dividere in due o più parti la popolazione dello stesso Comune.

Poste queste due condizioni, non vi è pericolo alcuno che il regolamento provveda a' casi eccezionali.

Dopo queste spiegazioni rileggo l'emendamento perchè il Senato vegga se è ben reo il pensiero che ho svolto. (V. sopra.)

Ministro delle Finanze. Le cose sono state spiegate così chiaramente, che non aggiungo parola, onde non ritardare in alcun modo il seguito di questa discussione, nella speranza, anzi nella viva fiducia che oggi possiamo arrivare al suo termine.

Presidente. Io prego i signori Senatori a fare il sacrificio quest'oggi di un po' più di tempo, e di non separarsi all'ora consueta in cui s'abbandona l'aula, avvertendo alla gravità della legge ed al numero che deve essere ragguardevole dei votanti ; dunque io mi confido che verranno in questa circostanza continuare oltre l'ora consueta nella seduta.

Voci. Sì, sì.

Senatore Arnulfo. Io comprendo che per l'applicazione di una legge della natura di quella che si sta discutendo, possa essere opportuno che si diano al Governo facoltà piuttosto ampie per compilare il regola-

mento, e l'art. 35 ne contiene di larghissime: alcune di queste però mi paiono esorbitanti.

Io ne farò l'esposizione al Senato, non già per proporre emendamenti ma unicamente affinché possa farsi un giusto criterio dell'importanza delle disposizioni che vi sono racchiuse.

È dichiarato in quest'articolo che il Governo avrà facoltà di determinare nel regolamento in qual modo i Consigli comunali procedano all'elezione delle rappresentanze consorziali; in qual modo si costituiscono le Commissioni comunali e consorziali, e fin qui non c'è difficoltà, ma poi soggiunge: « e chi sia obbligato a farne parte o a presentarsi alle medesime se chiamato » e questo riguardo la cosa parmi assai grave. Difatti il lasciare ad un regolamento la facoltà di imporre obblighi di questa natura ai cittadini, non è certo picciola cosa e meno male se si limitasse a questo, ma vi è di più: esso stabilisce in un successivo paragrafo la facoltà di determinare le garanzie per la constatazione dei redditi; le ammende ed altre conseguenze della violazione della legge e del regolamento.

Si vuol dunque con questa disposizione che il regolamento possa determinare chi sia obbligato di far parte delle Commissioni od obbligato a presentarsi alle medesime, ed inoltre che stabilisca (il regolamento) le ammende contro coloro che alla legge ed al regolamento contravvengano.

È cosa regolare che nella legge si stabiliscano le ammende nel caso di trasgressione a taluna delle sue disposizioni; questo può, anzi deve farsi; ma che si lasci al Governo la facoltà di determinare nel regolamento queste ammende, e la misura delle medesime, è per me cosa esorbitante.

Mi limito a queste poche osservazioni onde non si possa dire che io voglia ritardare la votazione di questa legge. Non fu e non è questo il mio scopo; io intesi solo di sottoporre riflessi che mi pare abbiano un qualche peso.

Ministro delle Finanze. Non c'è dubbio che questo articolo che concerne il regolamento ha molta latitudine; ma ciò nasce dalla natura stessa della legge, dalla sua novità e dalla quantità di materie che si debbono regolare.

Del resto non credo che sia questo il primo esempio di simili disposizioni; mentre, se non erro, altre leggi e non poche, e fra le altre una dei lavori pubblici, ammette nelle facoltà del regolamento molte di quelle cose che in tempi normali, confesso anche io, e nel perfezionamento delle leggi, devono entrar nella legge stessa. Ma quanto la prima volta una legge è introdotta, e date certe circostanze, possono e debbono lasciarsi a chi fa il regolamento più ampie facoltà, sotto pena d'impedire l'esecuzione della legge medesima.

Presidente. Porrò ai voti l'art. 35.

Senatore Plezza. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Plezza.

Senatore Plezza. Io vorrei domandare una spiegazione sulla forza di quelle parole « *Esso ha più specialmente facoltà* » S'intende con queste parole di aggiungere a quello che si è detto nel paragrafo primo o di diminuire? Se si intende di aggiungere facoltà non mi pare che la locuzione sia propria; quando nel paragrafo primo si dà facoltà al Governo di disporre quanto occorre; mi pare che non si può dire di più.

Se si intende di diminuire le facoltà date nel primo paragrafo, di mettere cioè loro un limite, allora mi pare che è meglio omettere il primo paragrafo e dare semplicemente tutte le facoltà che si sono date negli altri paragrafi, perchè dare una facoltà per diminuirli poi è una superfluità.

Io propongo dunque o che si tolga il primo paragrafo o che, se si adotta, si tolgano quelle parole: « *Esso ha più specialmente facoltà* » e tutti i paragrafi seguenti.

Presidente. Non si può ammettere una disposizione alternativa, bisogna ch'ella si decida o per l'una o per l'altra...

Senatore Scialoja, Relatore. Scusi, signor Presidente. Dirò io due sole parole, e spero che il signor Senatore Plezza sarà soddisfatto.

Il paragrafo primo di quest'articolo dichiara che sarà provveduto per regolamento, come è in tutte le leggi, per l'esecuzione ordinaria della legge; il secondo paragrafo dice che per la presente poi il potere esecutivo ha facoltà speciali. Difatti esso non avrebbe la facoltà di stabilire un'ammenda, ma noi glie la diamo, e glie la diamo specialmente.

Ecco perchè si doveva distinguere la facoltà di regolare l'esecuzione dalle speciali facoltà che si conferivano con questo articolo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io ho un obbligo da adempiere, ed è di esporre come un onorevole Senatore e mio amico, il marchese Bevilacqua, impedito di assistere per cagione di salute alle sedute, mi ha scritto che avrebbe desiderato che io a quest'articolo dichiarassi, come francamente dichiaro, che il mio intento più desiderato sarà quello di rendere il regolamento il più semplice che sarà possibile e il meno vessatorio compatibilmente coll'esecuzione della legge.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola l'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. Il signor Ministro non avrà difficoltà di impegnarsi a che prima che si rinnovi questa legge, sia reso conto al Parlamento dei primi effetti che avrà prodotti, poichè essa è come esperimento iniziata, e non come una legge che debba definitivamente rimanere nei termini e nei limiti presenti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Sono lieto di poter rispondere all'onorevole marchese Alfieri che sarà dovere mio, quante volte si tratti di rinnovare la legge stessa, la quale ha la durata solo d'un anno per la parte del contingente, di esporne i risultati, entrando in tutte quelle particolarità che possano meglio dar lume al Parlamento per le sue ulteriori providenze.

Presidente. Rileggo l'articolo 35, colle aggiunte proposte dalla Commissione per metterlo quindi ai voti. (Vedi sopra.)

S'intende che si faranno le referenze a quei precisi numeri, che saranno necessarie.

Senatore Arnulfo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Arnulfo. Io proporrei che si votasse separatamente la parte che precede il periodo che comincia colle parole: « di stabilire le garanzie per la constatazione dei redditi, etc. »

Senatore Pallavicino Mossi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallavicino Mossi. L'alineia 5 dice « di stabilire le garanzie per la constatazione dei redditi, le ammende ed altre conseguenze. » Ma quali saranno queste conseguenze? Un'altra pena?

Sarebbe esorbitante che il regolamento potesse avere anche l'arbitrio di stabilire pene; perciò domanderei una spiegazione.

Ministro delle Finanze. Le conseguenze cui si allude qui è che possono essere presentati in tempo utile i reclami; del resto, ripeto, queste frasi sono altresì in altre leggi, le quali hanno avuto ed hanno la loro piena attuazione. Quindi spero che il Senato non vorrà fermarvi.

Senatore Pallavicino Mossi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallavicino Mossi. Domando soltanto se in questa parola *conseguenze* si comprende anche l'idea di altre pene; desidero una spiegazione su ciò.

Senatore Pareto. Domando che si metta ai voti quest'articolo, alineia per alineia, perchè oltre i dubbi cui hanno accennato i precedenti Senatori, ve n'è un altro gravissimo ed è quello che l'alineia dice: *chi sia obbligato a far parte delle Commissioni*, sarà fissato dal regolamento, e questa è cosa gravissima a cui molti potranno ricusarsi. Un onere simile dovrebbe essere piuttosto stabilito per legge che per un semplice articolo di regolamento.

Presidente. Quando si fa istanza per la divisione, questa è di diritto, e si voterà paragrafo per paragrafo.

Leggo separatamente tutti i paragrafi per metterli ai voti.

« Art. 35. Il Governo del Re ha facoltà di regolare per decreto reale quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

» Esso ha più specialmente facoltà:

» Di determinare il modo di comporre i Consorzi

nei casi in cui le condizioni prescritte dall'articolo 3 non si possano adempiere in fatto; purchè in questi casi non sia divisa la popolazione d'un medesimo Comune, e non sieno uniti tra loro Comuni che non appartengono allo stesso Mandamento;

(Approvato.)

» Di determinare in qual modo i Consigli comunali procedano alla elezione delle rappresentanze consorziali, in qual forma si costituiscano le Commissioni comunali e consorziali, e chi sia obbligato a farne parte o a presentarsi alle medesime se chiamato;

(Approvato.)

» Di fissare i termini e i modi di tutte le operazioni e di tutti i ricorsi in quanto non siano stabiliti dalla presente legge;

(Approvato.)

» Di ordinare come si supplisca alle mancanze degli Agenti della finanza e delle Commissioni;

(Approvato.)

» Di stabilire le garanzie per la constatazione dei redditi, le ammende ed altre conseguenze della violazione della legge e del regolamento, i tempi dei pagamenti, le remissioni parziali per causa di cessazione dei redditi nel corso dell'anno;

(Approvato.)

» Di statuire che per dare la prova imposta nel capoverso dell'articolo 19 basterà che il possessore indichi, nell'atto di esperimento dei suoi diritti l'ufficio, la data e l'articolo della relativa dichiarazione;

(Approvato.)

» Di provvedere perchè le mutazioni avvenute durante l'anno 1864, nelle persone e nei redditi dei contribuenti, vengano registrate nel catasto di cui all'articolo 30. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 35.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Passiamo all'art. 36. ultimo della legge.

Questo art. 36 era stato modificato nelle prime sue parti dalla Commissione. Il signor Ministro accetta l'emendamento proposto da essa, non che un'altra modificazione, che ha testè proposto.

L'emendamento che questa propone al suo emendamento è di porre dopo le parole « sugli stipendi nelle antiche provincie » le seguenti: « e la tassa sulle pensioni nelle antiche provincie e in qualunque altro luogo si paghino. »

Leggerò dunque l'articolo nella sua integrità.

« La presente legge avrà effetto dal primo gennaio 1864.

» Da quel giorno medesimo sono abrogate:

» Le tasse personale, mobiliare, sulle vetture pubbliche e private, sulle patenti, sulla vendita di bevande o derrate non soggette al diritto di vendita al minuto, l'uno per cento di sovratassa sugli stipendi, e la tassa

sulle pensioni nelle antiche provincie ed in qualunque altro luogo si paghi;

» La tassa sulla rendita e il contributo arti o commercio in Lombardia;

» La tassa proporzionale sul prodotto delle miniere stabilita dalla legge 20 novembre 1859 per le antiche provincie e la Lombardia;

» La tassa sulle patenti e la personale nelle provincie parmensi;

» Le tasse sui capitali fruttiferi, sui capitali posti in commercio, la personale, quella sulla denuncia del bestiame e quella sulle risaie nelle provincie modenesi;

» La tassa di esercizio sopra tutte le arti, mestieri e commercio di qualunque sorta imposta nelle provincie ex-pontificie coll'editto 14 ottobre 1850;

» La tassa di famiglia in Toscana;

» La tassa del 10 per cento sugli stipendi, pensioni e assegnamenti nelle provincie napoletane;

» Le tasse dirette personali e mobiliari che in alcune provincie del Regno si percepiscono dai comuni o dalle provincie, salvo il disposto dell'art. 33. »

Senatore **Scialoja**, *Relatore*. Deve dire art. 34.

Presidente. Quanto alla differenza della numerazione degli articoli, credo che il Senato vorrà concedere all'Ufficio di Presidenza facoltà di coordinarla.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Giunti al termine di questa lunga e laboriosa discussione chieggo al Senato il permesso di riassumere in breve le principali obiezioni che sono state fatte alla legge, e di raccogliere altresì in poche parole le risposte che a quelle obiezioni sparsamente ho dovuto dare.

Signori. Io mi sono trovato in questa discussione dinanzi due qualità di avversari, gli uni sono gli avversari politici del Ministero attuale, i quali combattono sistematicamente....

Voci. No, no.

Senatore **Matteucci**. Domando la parola.

Altre voci. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. E come noi Come posso dubitarne quando veggio taluni fra gli uomini i quali hanno assunto la responsabilità di questa proposta di legge in faccia al paese, che l'hanno presentata essi stessi dinanzi al Parlamento dare oggi il loro voto contrario ad ognuno degli articoli?

Vi è un'altra parte, certo la più numerosa, di avversari ed è quella degli uomini che sono convinti che la tassa attuale non è buona, e fra questi pongo eziandio il più strenuo oppugnatore col quale ho avuto a combattere quasi ad ogni articolo, l'onorevole Senatore Di Revel.

Io rispetto le sue opinioni, nondimeno prima di dare il voto prego lui e gli altri, che a quelle opinioni partecipano, a voler meditare ancora alcun poco sulle ragioni le quali militano in favore di questa tassa.

Primieramente niuno di coloro i quali hanno combattuto la tassa ne ha negato teoricamente la giustizia, la proporzionalità: ed è già, o signori, un gran vantaggio che una tassa sia riconosciuta in se stessa giusta ed equa. Essi l'oppugnarono perchè vi ravvisarono moltissimi difetti pratici e difficoltà di esecuzione.

I motivi che addussero nei vari articoli possono ridursi ai seguenti capi:

Primo la difficoltà di determinare i redditi della ricchezza mobile con certezza, le grandi varietà di essi redditi, la loro breve durata in un solo essere, la loro mutabilità.

Questa obiezione fu fatta al capo primo, e specialmente agli articoli 6, 8 e 9; ma io li prego a riflettere che essa è comune a tutte le imposte sulla ricchezza mobile, anzi in questa tassa è in qualche modo attenuata col sistema di diversificazione, o vuoi, direi, di differenzialità nella tassazione dei redditi secondo la natura ed origine loro. Che anzi non sarebbe difficile il dimostrare che nelle imposte molteplici, personale, mobiliare, patenti, la varietà e l'incertezza del reddito mobile dà luogo a sproporzioni assai più gravi che non nella presente legge.

Un'altra obiezione che è stata fatta alla presente legge riguarda le denunce ed i sindacati.

Si è detto che le denunce non sono da sperarsi fedeli ed esatte, perchè vi è interesse nel contribuente a scemarne la portata, e si sono accennate tutte le difficoltà di queste dichiarazioni nel capo secondo ed in ispecie negli articoli 11, 18, 19.

Si è detto altresì che il sindacato è arduo, che non ha sufficienti basi, che è arbitrario, che può destare dissidi, invidie, rancori; queste obiezioni sono sorte in ispecie al capo terzo, articolo 24.

Vedono i miei avversari che io non attenuo punto la gravità delle loro obiezioni e sono pronto a riconoscere che queste sono le più serie.

Certamente una siffatta legge suppone un grado notevole di civiltà e di moralità per essere bene eseguita, essa suppone lealtà e veracità nel contribuente, imparzialità nelle Commissioni sindacatrici. Ciò posto, non si può negare che da principio in questa parte si troveranno difficoltà ed ostacoli. Ma prego il Senato di considerare che il difetto del quale si accusa questa tassa è comune a tutte le libere istituzioni: anche la libertà della stampa, la libertà d'associazione, il giuri, o Signori, nel loro principio possono essere e sono sovente cose pericolose, ma esse hanno in sé il loro correttivo, e divengono palestra della educazione politica, tirocinio di moralità.

E' una gran piaga inveterata in Italia è quella opinione diffusa che frodare il Governo sia piccola colpa; e coel odonsi per cagion d'esempio taluni menar vanto del contrabbando. Questa piaga vuol essere guarita radicalmente, e giova sperare che la presente legge avrà per effetto, col tempo, di portarvi rimedio.

La denuncia fatta pubblicamente, riscontrata dai rappresentanti eletti liberamente dal Comune, gioverà a rettificare l'opinione e a migliorare il costume in questa materia. Giova sperare che vi sarà maggior ritegno al mentire, quando si vegga che questo nuoce al vicino e rende sè dispregiato.

I sindacati della Commissione faranno sì che ognuno col progresso del tempo venga indotto dalla testimonianza dei suoi conterraneanzi a deporre il vero.

L'onorevole Duchoqué vi ha parlato altra volta distesamente dei difetti nascosti delle tasse e dei difetti palesi. I difetti nascosti delle tasse possono per avventura non dar luogo a troppe lagnanze, ma hanno il difetto di corrompere le generazioni. I difetti palesi danno luogo a maggiori lamenti, ma finiscono non solo col l'essere riparati, ma altresì coll'educare in questa palestra il paese.

Io confido dunque che anche in ciò la libertà darà i suoi frutti, o se riconosco che questa è la più grave parte delle obiezioni che siasi fatta alla legge, pur confesso che non mi muove dal proposito di desiderarne l'attuazione.

Una terza obiezione, come conseguenza delle precedenti è stata recata innanzi, che la legge non potrà dare copiosi proventi.

Ma perchè, o Signori? La tassa in se stessa è lieve perchè risponde a una lira e mezza per testa, nè può riputarsi gravosa se si confronta colle altre tasse dirette o indirette. Pigliamo la tassa fondiaria. Se voi guardate quale è il riparto della tassa sulla ricchezza mobile e sulla ricchezza fondiaria negli altri paesi d'Europa vedrete, o Signori, che la proporzione dalla prima alla seconda nel modo che noi andiamo a stabilire è molto più esigua che altrove non sia.

La Francia, per esempio, paga 284 milioni d'imposta sulla ricchezza fondiaria e 150 milioni sopra la ricchezza mobile; il Belgio paga 18 milioni sulla ricchezza fondiaria e 14 milioni sulla ricchezza mobile. La Spagna paga 51 milioni sull'imposta fondiaria e 17 milioni sulla ricchezza mobile. L'Italia, se la legge di perequazione d'imp sta prediale sarà approvata dal Parlamento, pagherà 120 milioni sulla ricchezza fondiaria e solo 30 milioni d'imposta sulla ricchezza mobile.

Il Senato vede che per questa parte l'Italia non può dirsi nè assolutamente, nè relativamente gravata. D'altronde coloro che vagheggiano l'applicazione delle imposte molteplici come la personale, la mobiliare, le patenti, non potevano a meno di non supporre che sino ai 30 milioni si potrebbe ritrarne, sebbene queste tasse lasciassero esenti molte classi di persone per categorie determinate. Adunque questa tassa dovrà parere tanto meno grave di quelle, e potrà lasciare margine per l'avvenire.

Ma un'altra difficoltà, ed è questa l'ultima che si è posta innanzi, non si trae dalla legge in sè stessa, si dai modi di sua applicazione, dagli esecutori del suo pratico attuamento.

Con questo intento si è parlato contro il contingente agli articoli 2 e 3, e si sono sollevate molte questioni agli articoli 20, 23, 26 e 28.

Ma perchè, o Signori, volete chiamarla impraticabile? Se mi dite che ogni legge di tassa è difficile ad attuarsi, io lo consento. Ma quali sono i motivi per giudicare dell'impossibilità di attuare questa tassa a preferenza delle altre sulla ricchezza mobile? Quando il regolamento sia compilato con cura, quando tenga conto di tutte le osservazioni che nell'altro ramo del Parlamento ed in questo si sono udite, e seguendole passo passo, provveda nel modo il più semplice ed il più chiaro ai vari casi che si indicarono, io credo che gli annunciati ostacoli potranno superarsi. Ma quanti ostacoli non ha incontrato la tassa personale, la tassa mobiliare, quella sulle patenti e quella sulle vetture nelle antiche provincie? Rileggete, o Signori, le discussioni del Parlamento subalpino, vedete nei primi anni gli esigui risultati che quelle tasse fornivano.

Niuno può negare che anche esse fossero prima oppuguate fortemente, e avessero dopo mestieri di riforme, di modificazioni che l'esperienza ha suggerito; eppure esse camminano, e camminano tanto che una parte degli onorevoli miei avversari avrebbe voluto estenderle a tutta quanta l'Italia.

Si dice che questa legge non ha riscontro nella storia. Signori, io non so come questa affermazione possa sostenersi, perchè basta a confutarla l'*income-tax* inglese, che in molte parti sostanziali ha somiglianza con questa legge; noterò anzi che nel 1842, epoca nella quale l'*income-tax* fu ristabilita, essa sostituivasi anzi all'*house-tax*, vale a dire ad una di quelle tasse molteplici che da taluni si raccomandano (l'onorevole Di Revel mi fa cenno di no). Se la memoria non m'inganna, parmi che Roberto Peel nel 1842 sopprime l'*house-tax*, che era una di quelle tasse molteplici le quali oggi si vorrebbero introdotte.

Ad ogni modo certo è che l'*income-tax* è in gran parte somigliante alla tassa di cui oggi trattiamo. Essa è più estesa, colpisce anche i redditi fondiari, ma si fonda sul principio delle denunce come la legge precedente.

Signori, se voi studiate le imposte nell'America settentrionale, voi trovate che tutti gli Stati americani, chi più, chi meno, hanno tasse analoghe sotto il nome di *income-tax*, *state-tax*, *general-tax*, *real and personal tax*, essi formano una delle parti più cospicue della rendita di quegli Stati.

Ritornando in Europa, voi vedete ancora che in molti Stati della Confederazione Germanica sono vigenti tasse che hanno grandissima analogia colla presente.

In Austria, in Prussia, in Baviera, nella Sassonia, e specialmente nella Sassonia Weimar, questa tassa produce proventi considerevoli.

Nelle città libere della Germania, nella Svezia e nella stessa Russia si trovano identiche disposizioni ed analoghi provvedimenti.

Ma fu detto nella discussione generale che la razza anglo-sassone e germanica poteva acconciarsi a questa tassa, ma che più difficilmente si sarebbe imposta nei paesi di razza latina.

Quest'obiezione concorda con quella di un egregio scrittore francese, il signor Parieu; ma io confesso che in una questione di tassa, a codesto elemento tratto dalle razze non posso dare l'importanza capitale che gli si volle attribuire.

Ma il fatto stesso è contrario a tali supposizioni, perchè noi non abbiamo che da riandare la nostra storia per trovare questa medesima tassa nelle tradizioni italiane.

Non parlo del catasto del secolo XIII di Milano, della decima di Venezia, ma in Firenze nel secolo XV fu attuata e diede gran proventi una tassa che in moltissime parti è identica alla tassa presente.

Che anzi riandando gli statuti di quell'epoca voi trovate che tutte le questioni che hanno avuto luogo in quest'Aula ed ebbero luogo nel Parlamento inglese vi sono state discusse ad una ad una e molto accuratamente risolte.

La questione del forestiere che possiede ricchezze mobili nello Stato; del cittadino che possiede fuori Stato; quella delle rendite pubbliche e perfino quella della differenzialità o *discrimination* hanno quivi riscontro.

Questa tassa adunque si presenta fondata più che ogni altra nelle tradizioni nazionali; e si presenta inoltre patrocinata dal nome dei due più illustri finanzieri del secolo passato o del presente Guglielmo Pitt e Roberto Peel. Anch'essi ebbero molti oppositori; anche la fu preconizzato che la tassa non avrebbe potuto eseguirsi: l'esperienza ha dimostrato che non solo essa poteva eseguirsi, ma che poteva divenire un cespite di rendita grandissimo per quella grande nazione.

Ma si dice, o Signori, da alcuni che quella tassa fu proposta da Pitt ed anche da Peel in casi eccezionali per necessità urgenti, e temporaneamente non come tassa normale, ordinaria.

Io credo che coloro i quali fanno quest'obiezione non hanno posto mente che quando Roberto Peel nel 1842 proponeva l'*income-tax*, la situazione della finanza inglese era ben lungi dall'essere così grave come quella delle finanze italiane.

Senatore **Marliani**. Domando la parola.

Ministro delle Finanze. L'Italia, o Signori, ha attraversato grandi pericoli nel suo risorgimento, ma se ha superato quelli che la vennero dalla improntitudine dei partiti o dai conati di reazione, può pericolare ancora per la finanza.

La risoluzione può entrare per questa porta forse la più formidabile di qualunque altra. Finalmente non bisogna dimenticare che il credito non si ottiene e non si consolida senza mostrare la deliberata volontà di sottoporre il paese a nuovi gravami, a nuovi sacrifici.

Questa persuasione io aveva, o Signori, quando en-

sunai il portafoglio delle finanze; e confesso che fu dessa che mi spinse principalmente ad accettare i progetti di legge d'imposta quali dai miei predecessori erano stati già presentati al Parlamento.

Preso questa risoluzione, ho dovuto difenderli con coraggio, senza dissimularne le difficoltà, ma colla fede di riuscirvi, fede che nè la discussione della Camera dei Deputati nè quella del Senato hanno potuto in alcun modo distruggere.

Certo, Signori, questa legge non è perfetta, ben lungi da ciò, avrà bisogno di correzioni e di riforme, ma queste riforme saranno dall'esperienza suggerite, e se avrò l'onore di sedere tuttavia nei Consigli della Corona, io sarò il primo a riconoscerlo, e tanto più facilmente mi accingerò a portare dinanzi a voi la proposta di riforme nella legge presente, quanto che non può esservi in me nè preconcetta opinione, nè affetto e amor proprio di autore che me ne trattenga.

Io credo che gli onorevoli avversari che hanno combattuto la legge sotto l'aspetto finanziario pur desiderano che essa riesca, e sarebbero lieti nel venturo anno di riconoscere che pur era attuabile, che ha portato all'erario maggiori frutti e maggiori speranze di quello che essi si ripromettevano. Ma quantunque la persuasione loro sia al presente contraria, li prego di considerare alle condizioni finanziarie d'Italia, alla urgenza di provvedervi, all'impossibilità di rifare da capo il cammino, a tutte le ragioni che pur militano in favore della presente legge, soprattutto io li prego di considerare che non è possibile riordinare il sistema delle imposte senza aumentare la tassa fondiaria, che questa non si può aumentare senza inuanzi perequarla fra le varie provincie, che la perequazione dell'imposta fondiaria richiama di necessità un'imposta generale sulla ricchezza mobile, che infine questo appare il solo disegno possibile nelle condizioni presenti del Parlamento e del paese.

Laonde io ripeterò che rifiutando questa tassa si rovescia tutto il sistema delle imposte che si vuole ordinare, e questo solo pensiero basta a rassicurarmi che il Senato non vorrà negare il suo voto alla presente legge.

Presidente. Sono cinque i Senatori che hanno chiesto la parola, cioè i signori Martinengo, Matteucci, Parroto, Di Revel e Marliani. La parola spetta prima al Senatore Martinengo.

Senatore **Di Revel**. Io l'avevo domandata il primo per una spiegazione.

Presidente. No, ma il quarto, se però il Senatore Martinengo o gli altri successivamente iscritti innanzi a lei vogliono cederla, io non ho difficoltà di accordargliela.

Senatore **Martinengo**. Io la cedo al signor Senatore Di Revel.

Presidente. Dimanderò al Senatore Matteucci se intende egli pure cedere la parola al Senatore Di Revel.

Senatore **Matteucci**. Io non ho che poche parole a dire. Non avendo mai parlato durante la discussione di questa legge, perchè evito quanto più posso di parlare di materie che non conosco o non ho studiato abbastanza, mi duole di dover prendere la parola alla fine di una così lunga discussione senza potere applaudire interamente, come avrei voluto, agli sforzi eloquenti che ha fatto l'onorevole Ministro delle Finanze, per difendere per l'ultima volta questa legge.

Se io avessi parlato non avrei fatto che ripetere imperfettamente quello che molti uomini competenti hanno già detto, e che è conforme al buon senso e al giudizio che io mi ero studiato di raccogliere sopra questa imposta, parlando ultimamente cogli uomini più autorevoli e pratici in fatto di finanze di Francia.

Questi sono Thiers e Fould che io posso nominare senza commettere indiscrezione. Come mai, mi si è detto, un economista distinto, un uomo di talento come il Minghetti, adotta il sistema d'inventar delle imposte? Perchè abbandona l'esempio seguito dal conte di Cavour d'imposte multiple? Perchè non ricorre ai centesimi addizionali ed anche a tasse più forti quando le esigenze della patria lo richiedessero?

Ma non è per rientrare in questa discussione, che io ho presa la parola: io l'ho dovuta prendere perchè ho provato un vero rammarico nel sentire dal Ministro delle Finanze con una vivacità inopportuna annoverare fra gli oppositori di questa legge dei pretesi avversari politici dell'attuale amministrazione.

L'onorevole Ministro delle Finanze ha fatto un vero torto a quest'Assemblea immaginando e dichiarando apertamente, che vi erano qui dentro degli oppositori ad una legge di finanze per ragioni politiche, mentre in realtà non vi sono che uomini coscienti i quali pesano il loro voto e lo danno in forza di profondi convincimenti. (*Bravo.*)

Io non capisco poi quell'altra specie di accusa fondata sulla responsabilità collettiva di tutti i membri di un Ministero per una legge di finanza così complicata e difficile come questa, e ammetto perfettamente che vi sono degli atti politici di un'Amministrazione, degli atti di politica generale di cui tutto il Ministero collettivamente deve rispondere, e l'Amministrazione passata ne ha, ed io ed i miei colleghi ne risponderemo sempre colla coscienza tranquilla; ma non ho mai letto in nessun Statuto, mai in nessun libro di dritto costituzionale che ad ogni membro di un'Amministrazione ricada la responsabilità degli atti speciali di uno de' suoi colleghi. La responsabilità è del Ministro che firma e che sostiene la legge speciale in Parlamento. Io mi ricordo di aver sentito in Consiglio rendersi conto dal mio onorevole amico e collega l'ex-Ministro delle Finanze di questa proposta di legge; ma se la Camera ha messo più di venti giorni a discuterla, se il Senato ne ha messi quindici, domando io se si può ritenere ragionevolmente che il Consiglio avesse, in quei mo-

menti soprattutto, tempo e calma per una simile discussione.

Termino, perchè mi duole di profungare questa seduta e soprattutto d'intrattenere il Senato di un triste incidente non da me sollevato. Io che conosco ed apprezzo altamente i talenti e l'operosità dell'onorevole Ministro delle Finanze, auguro sinceramente al mio paese che esso continui per lungo tempo a porgere l'opera sua al Governo del Re: gli auguro ancora che egli possa compiere nella sua Amministrazione molti di quegli atti benefici all'organizzazione ed alla quiete interna del Regno che ha compiuto l'Amministrazione passata, e che non si cancellano per le meschine gare personali, per le arti dei partiti; ma soprattutto gli auguro che egli compia l'atto più benefico di cui l'Italia abbia oggi bisogno, quello cioè di far cessare le divisioni nel seno del gran partito nazionale e costituzionale, quello di stringere intorno al Governo i migliori patrioti, gli uomini più autorevoli, quelli che hanno reso e che possono rendere servigi al paese, senza chieder loro in qual Provincia son nati, a quale Amministrazione hanno appartenuto, od in qual banco di quest'Aula essi siedono.

Voci. Bene, bene.

Senatore **Di Revel**. Io aveva domandato la parola quando si lesse l'articolo ultimo perchè aveva un quesito da fare al signor Ministro, ed era questo.

Esso non suppone, m'immagino, che questa legge possa essere sanzionata e pubblicata prima della fine di questo mese.

Ora, gli stipendi degli impiegati sono pagati mensilmente, taluni pensionari ancora esigono la loro pensione mensilmente, quindi, essendo in vigore ancora le leggi che prescrivono tasse o ritenute su questi pagamenti, domando se i pagamenti seguiranno senza ritenzione delle medesime oppure se con ritenuta, e se in quest'ultimo caso sarà poi tenuto conto agli stipendiali o pensionati del tanto pagato, quando la legge che si discute verrà mandata ad esecuzione.

E poichè ho la parola, mi concederò il Senato che, essendo stato forse il più vivo oppositore di questa legge, io aggiunga alcune parole in cambio di quelle che il signor Ministro ha detto per riassumere la discussione e far l'encomio della propria legge.

Io sono grato al Ministro che egli non abbia trovato nella mia opposizione nessun sentimento d'opposizione sistematica, e tanto meno d'opposizione politica; se io avessi questi sentimenti, quando parlo in quest'Aula, sarei meno consono a me stesso, e allora non avrei, quando si è trattato della Relazione sulla legge che autorizzava un prestito di 500 milioni, sotto il Ministero Bastogi, proposta l'accettazione della legge, cercando, per quanto stava in me, di dar fiducia al paese.

Crede che lo stesso signor Ministro avrà pure riconosciuto che, quando mi toccò egual parte relativamente all'imprestito dei 700 milioni, anche in quella

Relazione cercai ogni modo d'esprimere le mie convinzioni sincere, come erano, intorno al miglior avvenire delle finanze, laddove fossero posti in pratica i mezzi che lo stesso signor Ministro aveva suggerito ed a cui mi era associato.

Ora, poichè pare che siasi voluto ascrivere a colpa che io abbia trovato quest'imposta troppo grave per ragione della somma, farò appello appunto a quella mia Relazione in cui accennava che non credeva che un'imposta di 55 milioni, quale era indicata dal signor Ministro, fosse un'imposta che non si potesse ritrarre dalla ricchezza mobile.

Solo credo di aver fatta all'ora una certa riserva intorno al modo di interpretazione della ricchezza mobile, e questa riserva stava in ciò che io ho detto nel corso di questa discussione, cioè che io non posso ammettere come praticabile il sistema che il signor Ministro ha adottato, nonostante che, a vece di 55 milioni che preventivamente chiedeva a questa tassa, l'abbia ridotta a 30 milioni. Egli ha voluto citare altri paesi, cioè l'Inghilterra, la Germania e segnatamente la Sassonia Weimar.

Quanto all'Inghilterra, dichiaro nettamente che la legge inglese dell' *income tax* non ha nessuna relazione con questa; la legge dell'*income-tax* è una imposta di quotità, essa aggrava tutta la ricchezza sia mobile che non; non è imposta di contingente per ripartizione, la legge inglese, gelosa com'è delle condizioni di fortuna, del credito dei contribuenti, domanda dichiarazioni suggellate ai contribuenti, e non agisce come la nostra, la quale, anzichè domandare una dichiarazione suggellata e segreta pubblica lo stato di fortuna e l'inventario di ogni cittadino e lo getta in pascolo alle ire, alle vendette ed alle passioni degli altri cittadini.

E la Sassonia Weimar, a cui in ultimo ha fatto allusione, mi permetta che gli dica, *si licet parva comparare magnis*, che uno Stato di 269 mila anime, compatto, unito dalle stesse idee, non si può mettere in paragone con uno Stato di 22 milioni, i quali non sono poi così consoni di costumi, di idee e di antecedenti, perchè sono sempre sgraziatamente rimasti frazionati in tanti Stati, che subiscono più o meno le cattive influenze dei governi che si succedettero. Quindi, se io ho fatto opposizione a questa legge, l'ho fatta perchè ho l'intima convinzione, e credo di averne data la dimostrazione, oramai tardiva, perchè tra una parte della discussione e l'altra passarono quasi due settimane, credo, dico, di avere dimostrato a sufficienza che non trovo esempio in nessun paese per il modo con cui è condotta.

Anche nella Sassonia Weimar, un piccolo Stato in cui vi ha qualche cosa che ha somiglianza con questa legge, le dichiarazioni sono date suggellate e non si aprono che in presenza del contribuente.

Voi invece esigete che siano fatte di pubblica ragione e date per pascolo alle animosità che pur troppo esistono nelle popolazioni.

Del resto io ho riprovato eziandio in questa legge che essa non aveva nessun limite, e che andava perfino a ricercare i più bassi strati della società, quando in tutte le altre a cui si fece allusione, voi troverete sempre un *minimum*, oltre il quale non si va più a ricercare; voi troverete fra gli altri che tutto quello che ha per oggetto la carità, la filantropia, è esentato dalla tassa.

Lasciate che io vi metta a parte di un pensiero che mi veniva ieri mentre stava facendo il conto del Consiglio di beneficenza della parrocchia di S. Carlo di cui sono tesoriere; io adizionava le varie partite d'entrata che sono il prodotto dell'elemosina, e quando ho adizionato tutto, ho detto: ecco, l'anno venturo i poveri pagheranno la tassa su questa parte. Se ciò sia giusto e ragionevole, se si possano spingere le cose sino a quel limite, altri lo dica, io quanto a me non mi sento assolutamente di andare fino a quell'estremo.

Presidente. Ha la parola il Senatore Martinengo.

Senatore Martinego. Io rinunzio alla parola perchè non potrei che ripetere quanto fu già detto dal signor Senatore Matteucci per oppugnare i motivi che possono spingere gli oppositori di questa legge al voto reiettivo della medesima.

Io non voto in questo concesso se non con intima convinzione, non guardando a chi siede sopra un banco o sopra l'altro. Credo che altrettanto faranno tutti gli onorevoli miei colleghi.

Presidente. La parola è al Senatore Pareto.

Senatore Pareto. Non è per rientrare certo nella discussione generale che era già chiusa quando il presidente domandò che si passasse alla votazione degli articoli, ma è per protestare altamente contro il colore che si vuol dare alle votazioni del Senato.

Il Ministro ha detto che ha qui dei nemici politici, e che in questa occasione molti voteranno contro la legge, perchè suoi nemici politici. Non è vero: noi votiamo in tutta coscienza, senza queste estranee considerazioni, le leggi, noi votiamo perchè crediamo buona o cattiva una proposta e non è permesso a nessuno d'andare a scrutare quali siano le idee che c'inducono a votare più in un modo che in un altro.

La stessa protesta voglio fare contro il monopolio di italianità di che alcuni si sono esclusivamente gratificati dicendo che chi non votava la legge non era italiano, e questo non solo si è detto qui, ma si è detto e fatto dire dai giornali in uno dei quali ho letto stamane che non era italiano chi votava contro la legge.

Ora io protesto di essere italiano quanto qualunque altro, e quantunque italiano voterò contro la legge.

Senatore Mariani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mariani. Poichè si è rientrato in certo modo nella discussione generale.....

Presidente. Domando scusa al signor Senatore Mariani, ma egli sa meglio di me che in tutti i Parlamenti,

al chiudersi delle grandi discussioni, ha luogo un riassunto, che per lo più si fa dal Capo del Ministero o dal Capo dell'opposizione, ed io ho creduto che non si potesse in questa circostanza prescindere dal lasciare che si facesse una specie di riassunto, come cosa conforme a tutte le usanze parlamentari.

Senatore Mariani. Mi permetta, signor Presidente, ma quando un Ministro rientra nella discussione generale, e tocca tutti i punti che sono stati svolti nella discussione, io credo che qualcheduno gli debba rispondere.

Se qui sia un capo dell'opposizione, io l'ignoro, io qui parlo per mio conto non essendo ancora noi sufficientemente organizzati come in Inghilterra per aver un capo dell'opposizione.

Il signor Presidente del Consiglio è rientrato perfettamente nella discussione generale, quindi od io cesso di parlare, o se mi è permesso di parlare debbo toccare ai punti da lui toccati, e rientrare nella discussione generale.

Voci varie. Parli, parli.

Altre voci. Ai voti, ai voti.

Senatore Mariani. Quando l'onorevole Ministro delle Finanze ha voluto dividere gli oppositori in questa Camera in due frazioni che non voglio qualificare, io spero che mi avrà messo in quella dei suoi più cari amici.

Io mi sono opposto a questa legge perchè la credo pessima, e non la credo pessima a caso.

Quando veggio una legge presentata alla Camera dei Deputati sconvolta da capo a fondo, mutilandone le basi più essenziali; quando veggio che a discuterla si consumarono 22 sedute; quando veggio che venuta qui, la Commissione l'ha interamente cambiata od almeno nella sua essenza, e che vi consacra il Senato 14 o 15 sedute, se non riconoscete, o signori, per pessima questa legge, io non so davvero quali caratteri le pessime leggi debbano avere.

Il Ministro delle Finanze veniva nuovamente a parlare dell'*income-tax*; ma mi permetta che io gli dica che non solo questa legge non ha coll'*income-tax* nulla di comune, ma che quando quell'imposta venne stabilita nell'aristocratica Inghilterra, essa si fermò per le eccezioni alla somma di 3750 franchi di rendita, e con una legge posteriore a 200 lire sterline, ossia 5000 lire, e noi nella democratica Italia facciamo una legge nel 1864 che va a colpire gli indigenti di 2 franchi!

E volete ancora far paragone fra l'una e l'altra legge?

No: questa legge non solamente non è identica, non ha relazione coll'*income-tax*, ma ha un carattere affatto opposto.

L'onorevole Ministro delle Finanze si è soffermato a provarci che una legge sulla ricchezza mobile è indispensabile; che una legge unica è migliore delle molteplici.

Ma nessuno nega queste verità, sono elementari, ed io per primo ho detto che voleva non solo una tassa sulla ricchezza mobile, ma che la voleva in proporzioni forti, attese le proporzioni colossali che ha preso la ricchezza mobile. (*Rumori.*)

Dunque a me, oppositore non per la questione politica ma solo contro la legge sulla ricchezza mobile, non mi si possono rivolgere le osservazioni del signor Ministro delle Finanze.

Io voto contro questa legge precisamente per il medesimo sentimento pel quale l'onorevole Presidente del Consiglio pregava il Senato di votarla, per evitare al paese un male, la respingo per lasciare al Ministro delle Finanze il tempo di fare una buona legge sulla ricchezza mobile che allora voterò col più gran piacere.

Presidente. Leggo l'articolo in conformità degli emendamenti introdotti.

Voci. È già stato letto.

Presidente. Permetta il Senato che in questa circostanza gravissima si faccia come si è sempre fatto quando vi erano difficoltà, di rileggere l'articolo prima di metterlo ai voti; è un affare di pochi minuti.

Rileggo l'articolo colla dichiarazione che alla numerazione degli articoli la presidenza provvederà.

Art. 38. (*Vedi sopra.*)

Senatore Giovanola. A tranquillità dei contribuenti principalmente delle antiche provincie ed anche della Lombardia, i quali saranno costretti di pagare le tasse tuttora vigenti prima che vengano abrogate con questa legge, credo che il signor Ministro delle Finanze non avrà difficoltà di dichiarare che sarà tenuto loro conto dei pagamenti che avranno fatti giusta le antiche leggi, che non sono ancora abrogate, finchè non sia messa in vigore la presente.

Ministro delle Finanze. Io aveva ancora da rispondere all'onorevole conte Di Revel, la cui interpellanza era analoga a quella che fa l'onorevole Senatore Giovanola.

Certamente, finchè questa legge non sia promulgata, bisogna riscuotere le antiche tasse come se questa non esistesse. Ma dal giorno in cui la legge sarà promulgata, retroattivamente al 1.º gennaio 1864, è evidente che si dovrà tener conto a ciascuno dei pagamenti fatti.

Senatore Roncalli F. Nella discussione del presente schema di legge l'onorevole Ministro delle Finanze, se male non ho inteso le sue parole, ha fatto cenno alla contemporaneità dell'attuazione di questa legge con quella della perequazione dell'imposta fondiaria.

Siccome queste due leggi si collegano, perchè tutte e due trattano di un atto di giustizia e di parificazione, così domando all'onorevole Ministro delle Finanze se abbia l'intenzione di non promulgare la legge attuale se non quando sia adottata anche una legge riguardo alla perequazione dell'imposta fondiaria.

Ministro delle Finanze. Sebbene la legge pre-

sente non parli di questo, nondimeno è mia positiva intenzione che le due leggi abbiano contemporanea esecuzione.

Del resto prego l'onorevole precipitante ad avvertire che nel progetto stesso della legge sulla perequazione dell'imposta prediale, che è già all'ordine del giorno della Camera dei Deputati, è detto che essa è reiratta al primo gennaio 1864. È sempre su questa base che si è ragionato, e confido che le cose potranno andare così.

Senatore Roncalli. Ringrazio l'onorevole signor Ministro della dilucidazione che ha dato, e mi dichiaro soddisfatto.

Presidente. Metterò ai voti l'articolo 36 ed ultimo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'ordine del giorno per domani.

Domani alle due pomeridiane adunanza pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Trattato di commercio e di navigazione colla Francia;

2. Tassa o dazio di consumo;

3. Composizione delle Corti d'Assise;

4. Ristauro del porto di Brindisi.

Si passa allo squittinio segreto.

(Il Senatore, Segretario, Arnulfo fa l'appello nominale.)

Risultato della votazione:

Votanti 101

Voti favorevoli . . . 57

Voti contrari . . . 44

(Il Senato approva)

La seduta è sciolta (ore 6).